SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 marzo 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2018, n. **23**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di polizia amministrativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante «Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e, in particolare, gli articoli 4 e 8;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 10, 162 e 163 relativamente al trasferimento di funzioni alle Regioni a Statuto speciale in materia di polizia amministrativa;

Visto l'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000, recante «Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2001, recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2001, recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2001, recante «Ripartizione e trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie di cui all'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di polizia amministrativa»;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Funzioni trasferite in materia di polizia amministrativa

1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numeri 3), 6), 7), 8) e 9) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), la Regione esercita le seguenti funzioni e compiti in materia di polizia amministrativa:

a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e all'articolo 56 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza);

b) il ricevimento delle comunicazioni concernenti le agenzie di affari di cui all'articolo 115 del regio decreto n. 773/1931, ad eccezione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;

c) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede;

d) il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori sulla rete stradale di interesse comunale, sovracomunale o provinciale, regionale e nazionale, dandone tempestiva comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza;

e) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalla regione e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

f) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), e all'articolo 22 del decreto legislativo
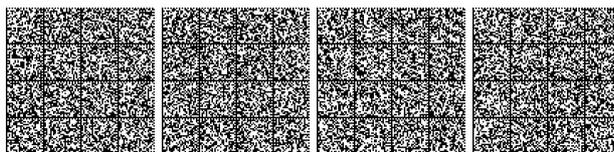
9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96);

g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

Art. 2.

Norme transitorie

1. Resta di competenza dello Stato il completamento dei procedimenti amministrativi in materia di polizia amministrativa già avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via provvisoria, in conformità a quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, 14 dicembre 2000, 22 dicembre 2000 e 21 marzo 2001 in materia di polizia amministrativa.

2. Al finanziamento in via definitiva delle funzioni e dei compiti spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, si provvede entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le leggi statali di modifica del Titolo IV della legge costituzionale n. 1/1963, ai sensi del quinto comma dell'articolo 63 della legge costituzionale medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1963, n. 29. Si riporta di seguito il testo vigente degli articoli 4 e 8:

«Art. 4. — In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:

1-*bis*) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.».

«Art. 8. — La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, S.O..

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O. Si riporta di seguito il testo vigente degli articoli 10, 162 e 163:

«Art. 10 (*Regioni a statuto speciale*). — 1. Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.»

«Art. 162 (*Trasferimenti alle regioni*). — 1. È trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Del provvedimento è tempestivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza.

2. Il servizio di polizia regionale e locale è disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei principi di cui al titolo V della parte II della Costituzione e della legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.

Art. 163 (*Trasferimenti agli enti locali*). — 1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'art. 161 del presente decreto legislativo.
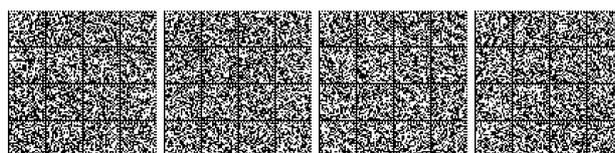
2. Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'art. 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'art. 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'art. 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede, di cui all'art. 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'art. 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;

e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi;

f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'art. 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'art. 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

3. Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'art. 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'art. 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, e di cui al comma 3 è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.».

— La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2001) , è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302, S.O. Si riporta il testo vigente dell'art. 52, comma 3:

«Art. 52 (*Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi*). — (*Omissis*).

3. Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali, relativamente alla materia concernente la polizia amministrativa regionale e locale di cui al titolo V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il Governo è autorizzato ad effettuare il trasferimento, alle regioni ed agli enti locali, delle risorse finanziarie occorrenti, valutate in 6.600 milioni di lire, con corrispondente riduzione dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

(*Omissis*).».

— Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia - legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1):

«Art. 65. Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.».

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), è riportato nelle note alle premesse.

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146. Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 37:

«Art. 37. — È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore.».

— Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1940, n. 149, S.O.. Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 56:

«Art. 56. — Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, a termine dell'art. 37 della legge è tenuto a far vidimare la licenza dai Questori delle province che intende percorrere, col pagamento delle tasse di bollo eventualmente previste per tali vidimazioni dalle leggi finanziarie.».

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è già citato nelle note al presente comma. Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 115:

«Art. 115. — Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne comunicazione al Questore.

La comunicazione è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

La comunicazione vale esclusivamente pei locali in esso indicati.

È ammessa la rappresentanza.

Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità. Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'art. 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1956, n. 105, S.O.. Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 27:

«Art 27 (*Licenza per il mestiere del fochino*). — Le operazioni di:

a) disgelamento delle dinamiti;

b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;

c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;

d) eliminazione delle cariche inesplose;
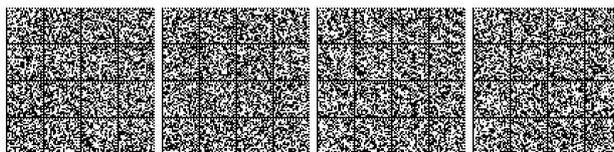
devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, dal Prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità da parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere.

La Commissione, di cui al comma precedente, è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina.

La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:

a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità degli arti);

b) della capacità intellettuale e della cultura generale indispensabili;

c) delle cognizioni proprie del mestiere;

d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.

Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla Prefettura competente, una domanda in carta libera specificante l'oggetto della richiesta, le generalità del richiedente, il domicilio o recapito.

All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.

A datare dal 1° luglio 1958 potranno essere incaricati delle mansioni indicate nel primo comma del presente articolo soltanto i fochini muniti di licenza.

Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni, possono ottenere la licenza senza esame.».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O.. Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 9:

«Art. 9 (*Competizioni sportive su strada*). — 1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. 3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.

4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.

4-*bis*. Fermo restando quanto disposto dall'art. 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 78.

5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.

6-*bis* Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.

6-*ter* Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-*bis*, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.

6-*quater* Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-*ter*.

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

7-*bis* Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1.

8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-*bis*, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 (70) ad euro 680 (70) , se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 849 (70) ad euro 3.396 (70) , se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

8-*bis* (abrogato)

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 169 ad euro 680, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.».

— La legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1992, n. 46. Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 27:

«Art. 27 (*Vigilanza venatoria*). — 1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
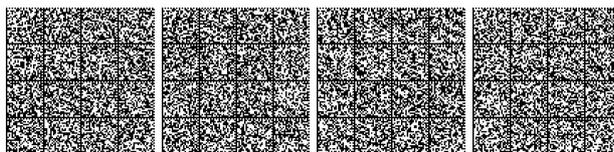
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'art. 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.».

— Il regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 1932, n. 18. Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 31:

«Art. 31. — Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private.

Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.».

— Il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1 febbraio 2012, n. 26. Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 22:

«Art. 22 (*Vigilanza e controllo*). — 1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di autorità competente ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, coordina le attività di controllo.

2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.

3. L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4.

4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza.

6. Ai soggetti di cui al comma 3, è riconosciuta, qualora già ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'art. 55, ultimo comma, del codice di procedura penale.

7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.».

— La legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1975, n. 105. Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 31:

«Art. 31 (*Vigilanza sulle attività di tiro a segno*). — Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui al precedente art. 9.

La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che esercitano la propria attività in seno alle sezioni del tiro a segno all'entrata in vigore della presente legge.

I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati:

a) l'elenco degli iscritti con le relative generalità;

b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;

c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;

d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.

Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'art. 20 della presente legge.

La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'art. 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è attribuita all'autorità provinciale di pubblica sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d' armi.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da euro 206 (lire 400.000) (94) a euro 1.032 (lire 2.000.000).».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 63, comma quinto, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1):

«Art. 63. — (*Omissis*).

Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.».

18G00047

DECRETO LEGISLATIVO 1° marzo 2018, n. **24**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernenti le scuole situate in località della provincia di Trento nelle quali è parlato il ladino, il mocheno e il cimbro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento», e, in particolare gli articoli 01 e 2;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazioni dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernente disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento

1. All'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e successive modifiche, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. La Provincia autonoma di Trento promuove con le università ricadenti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol progetti di alta formazione nonché ogni altra iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e di cultura delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, diretti ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative in coerenza con le finalità del presente decreto.».

Art. 2.

Modificazioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernente disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: «Il personale docente, a cui è stato attribuito il posto secondo le modalità previste da questo comma, è tenuto a insegnare la lingua e la cultura ladina oppure a usare il ladino quale lingua di insegnamento, secondo quanto previsto dal comma 1.»;

b) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente comma:

«4-*bis*. Nelle scuole dell'infanzia situate nelle località ladine di cui al comma 1 il ladino è usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dalla normativa provinciale. A tal fine la legge provinciale prevede che, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilità nelle predette scuole, i posti vacanti sono riservati e attribuiti con precedenza assoluta, anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale, a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina, da accertarsi secondo modalità stabilite dalla medesima legge provinciale. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento secondo quanto disposto da questo comma, gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato.»;

c) dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente comma:

«4-*ter*. Il personale insegnante, a cui è stato attribuito il posto secondo le modalità previste dal comma 4-*bis*, è tenuto a usare il ladino quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dallo stesso comma.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FEDELI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
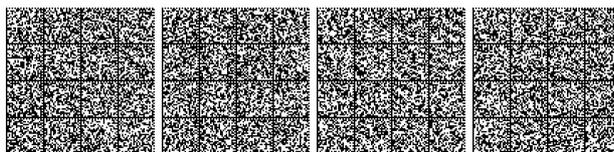
Nota al titolo:

— Il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 febbraio 1994, n. 38.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto, conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, è citato nella nota al titolo. Si riporta, di seguito, il testo vigente degli articolo 01 e 2, come modificati dal presente decreto legislativo:

«Art. 01 *(Finalità).* — 1. In attuazione dei princìpi contenuti nell'articolo 2 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, lo Stato, la regione, la provincia autonoma di Trento e gli enti locali tutelano e promuovono, nell'ambito delle proprie competenze, le caratteristiche etniche e culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, residenti nel territorio della provincia di Trento. La provincia di Trento promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina, mochena e cimbra e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia.

2. Le finalità di tutela e di promozione della lingua e della cultura, desumibili dagli articoli da 1 a 4, sono perseguite anche in favore delle popolazioni mochena e cimbra residenti, rispettivamente, nei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palae en Bersntol e nel comune di Luserna-Lusern, tenendo conto delle caratteristiche demografiche delle stesse, dallo Stato, dalla regione, dalla provincia autonoma di Trento e dagli enti locali ubicati nella medesima provincia, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti.

2-bis. *La Provincia autonoma di Trento promuove con le università ricadenti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol progetti di alta formazione nonché ogni altra iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e di cultura delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, diretti ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative in coerenza con le finalità del presente decreto.».*

«Art. 2 *(Scuola).* — 1. Nelle scuole situate nelle località ladine della provincia di Trento, così come individuate dall'articolo 5, la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio, da disciplinare secondo il disposto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 , e successive modifiche. Il ladino può altresì essere usato quale lingua di insegnamento, secondo le modalità stabilite dai competenti organi scolastici.

2. Gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica delle località ladine che hanno conseguito il diploma di licenza media in scuole diverse da quelle delle località ladine sono esonerati, a richiesta, dall'insegnamento della lingua e della cultura ladina.

3. Nell'ambito delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo del personale - direttivo e docente - della provincia di Trento presso le scuole di ogni ordine e grado delle località ladine, i posti vacanti e disponibili sono riservati ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina. *Il personale docente, a cui è stato attribuito il posto secondo le modalità previste da questo comma, è tenuto a insegnare la lingua e la cultura ladina oppure a usare il ladino quale lingua di insegnamento, secondo quanto previsto dal comma 1.*

4. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento delle località ladine secondo quanto disposto dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie.

4-bis. *Nelle scuole dell'infanzia situate nelle località ladine di cui al comma 1 il ladino è usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dalla normativa provinciale. A tal fine la legge provinciale prevede che, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilità nelle predette scuole, i posti vacanti sono riservati e attribuiti con precedenza assoluta, anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale, a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina, da accertarsi secondo modalità stabilite dalla medesima legge provinciale. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento secondo quanto disposto da questo comma, gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato.*

4-ter. *Il personale insegnante, a cui è stato attribuito il posto secondo le modalità previste dal comma 4-*bis*, è tenuto a usare il ladino quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dallo stesso comma.*

5. Le finalità di tutela della lingua e della cultura ladina previste dal presente articolo sono assicurate dalla provincia anche nell'ambito dei corsi di formazione professionale di durata pluriennale, tenendo conto delle caratteristiche formative e didattiche dei corsi medesimi.».

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come modificato dal presente decreto legislativo, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo vigente dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come modificato dal presente decreto legislativo, è riportato nelle note alle premesse.

18G00049

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 marzo 2018.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;
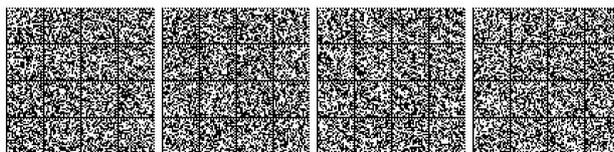
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione II del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di. Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 marzo 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 40.559 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 29 marzo 2018 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 183 giorni con scadenza 28 settembre 2018, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale
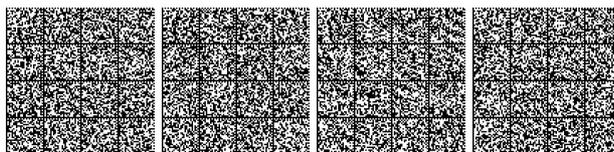
offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. I , comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a
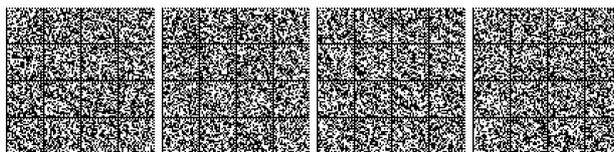
partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 marzo 2018. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2018.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 marzo 2018.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.
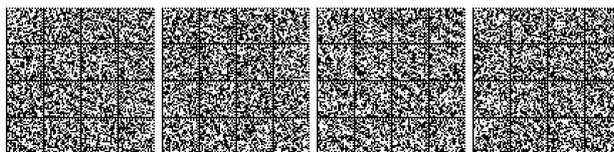
Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2018

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

18A02285

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 marzo 2018.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;
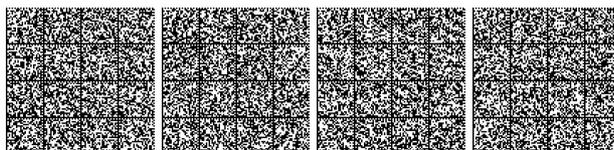
Viste le richieste degli interessati, presentate tramite il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo;

Attesa la necessità di modificare i relativi decreti d'iscrizione;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
11846	Frumento duro	Monastir	Serasem	RAGT 2N S.A.S.
11848	Frumento tenero	Zanzibar	Serasem	RAGT 2N S.A.S.
1120	Sorgo	Ascoli	Triumph Seed Co.	Alforex Seeds
1147	Sorgo	Grass II	Triumph Seed Co.	Alforex Seeds
1158	Sorgo	Super Dolce 10	Triumph Seed Co.	Alforex Seeds

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2018

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

18A02013

DECRETO 5 marzo 2018.

Iscrizione di varietà da conservazione di frumento tenero al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà»;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalità per l'ammissione al Registro Nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie;

Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, e in particolare l'art. 11 che modifica il comma 6 dell'art. 19-*bis* della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
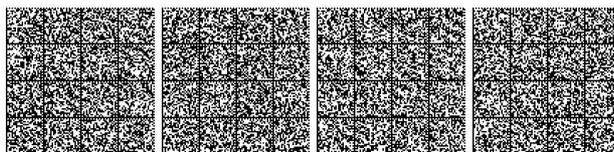
Vista la nota della Regione Piemonte, del 6 luglio 2017, con la quale è stato espresso parere favorevole all'iscrizione al Registro nazionale delle varietà da conservazione di frumento tenero sotto riportate;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà da conservazione sotto riportate:

SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
18812	Frumento tenero	Ardito	Società agricola Il Girasole
18813	Frumento tenero	Autonomia B	Società agricola Il Girasole
18815	Frumento tenero	Gentil Rosso famiglia 48	Società agricola Il Girasole
18814	Frumento tenero	Fiorello	Società agicola Il Girasole
18816	Frumento tenero	Jacometti 49	Società agricola Il Girasole

Art. 2.

La zona di origine, la zona di produzione delle sementi, la superficie destinata alla coltivazione e, considerato l'investimento unitario tipico d'ella zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione annuale delle sementi di ciascuna varietà da conservazione di frumento tenero indicata all'art. 1 sono di seguito riportati:

SIAN	Specie	Varietà	Zona di origine	Superficie coltivazione	Zona di produzione della semente	Superficie per la produzione di semente	Semente/anno
18812	Frumento tenero	Ardito	Italia settentrionale e centrale	4 ha	Ponzano Monferrato e Moncalvo (AL)	5.000 m^2	400 kg
18813	Frumento tenero	Autonomia B	Italia settentrionale e centrale	4 ha	Ponzano Monferrato e Moncalvo (AL)	5.000 m^2	400 kg
18815	Frumento tenero	Gentil Rosso famiglia 48	Italia settentrionale e centrale	4 ha	Ponzano Monferrato e Moncalvo (AL)	5.000 m^2	400 kg
18814	Frumento tenero	Fiorello	Italia settentrionale e centrale	4 ha	Ponzano Monferrato e Moncalvo (AL)	5.000 m^2	400 kg
18816	Frumento tenero	Jacometti 49	Italia settentrionale e centrale	4 ha	Ponzano Monferrato e Moncalvo (AL)	5.000 m^2	500 kg
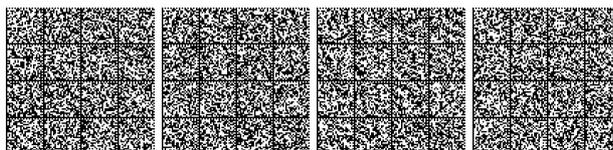
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2018

Il direttore generale: GATTO

18A02014

DECRETO 5 marzo 2018.

Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale, con scadenza 31 dicembre 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto in particolare l'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73 che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto in particolare l'art. 17-*bis*, commi quarto e quinto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, che prevedono, rispettivamente, la cancellazione di una varietà la cui validità sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi o tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Viste le istanze di rinnovo dell'iscrizione presentate ai sensi dell'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Considerato che per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta, dagli interessati, la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato art. 17-*bis*, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Atteso che le varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo presentano i requisiti previsti dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e, inoltre, preso atto della necessità di procedere alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo e previsto, per le varietà indicate nell'art. 3, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, decimo comma del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie agrarie, delle sotto elencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2027:
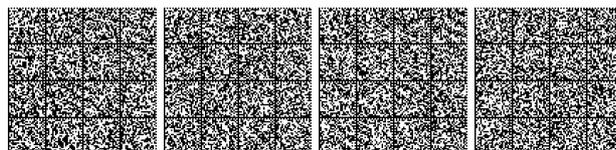
Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
9996	Agrostide stolonifera	Seaside II	22/03/2007	10/04/2007
605	Avena	Ombrone	25/03/2008	07/04/2008
609	Avena	Sonar	25/03/2008	07/04/2008
299	Barbabietola da foraggio	Gialla Cilindrica	25/03/2008	07/04/2008
306	Barbabietola da foraggio	Rossa Mammouth	25/03/2008	07/04/2008
327	Barbabietola da foraggio	Semizuccherina	25/03/2008	07/04/2008
10450	Barbabietola da zucchero	Aldebaran	08/03/2007	20/03/2007
149	Barbabietola da zucchero	Autave	25/03/2008	07/04/2008
4593	Barbabietola da zucchero	Canaria	25/03/2008	07/04/2008
4596	Barbabietola da zucchero	Creta	25/03/2008	07/04/2008
4588	Barbabietola da zucchero	Domingo	25/03/2008	07/04/2008
9307	Barbabietola da zucchero	Greco	08/03/2007	20/03/2007
235	Barbabietola da zucchero	Monofort	25/03/2008	07/04/2008
4556	Barbabietola da zucchero	Nettuno	17/02/2015	02/03/2015
246	Barbabietola da zucchero	Ovatio	25/03/2008	07/04/2008
4551	Barbabietola da zucchero	Plutone	25/03/2008	07/04/2008
10446	Barbabietola da zucchero	Ricru	08/03/2007	20/03/2007
10445	Barbabietola da zucchero	Rifox	08/03/2007	20/03/2007
261	Barbabietola da zucchero	Rizofort	25/03/2008	07/04/2008
4553	Barbabietola da zucchero	Valeta	25/03/2008	07/04/2008
4753	Erba medica	Classe	25/03/2008	07/04/2008
10460	Erba medica	Dimitra	22/03/2007	10/04/2007
3747	Erba medica	Elena	25/03/2008	07/04/2008
422	Erba medica	Eugenia	25/03/2008	07/04/2008
427	Erba medica	Garisenda	25/03/2008	07/04/2008
444	Erba medica	La Rocca	25/03/2008	07/04/2008
450	Erba medica	Manto	25/03/2008	07/04/2008
451	Erba medica	Maraviglia	25/03/2008	07/04/2008
452	Erba medica	Messe	25/03/2008	07/04/2008
453	Erba medica	Mirabile	25/03/2008	07/04/2008
455	Erba medica	Nardian	25/03/2008	07/04/2008
10434	Erba medica	PR56S82	22/03/2007	10/04/2007
10462	Erba medica	PR59N59	22/03/2007	10/04/2007
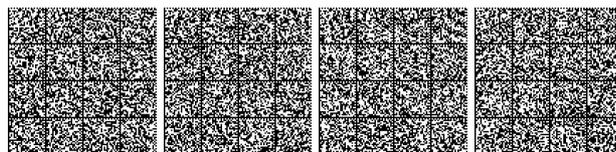
Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
458	Erba medica	Prosementi Bologna	25/03/2008	07/04/2008
10458	Erba medica	Sabrina	22/03/2007	10/04/2007
10461	Erba medica	Scaligera	22/03/2007	10/04/2007
4771	Erba medica	Viktoria	25/03/2008	07/04/2008
3050	Erba sudanese	Deligrass	10/04/2007	23/04/2007
9982	Festuca arundinacea	Grasslands Advance	22/03/2007	10/04/2007
338	Festuca arundinacea	Magno	25/03/2008	07/04/2008
3931	Festuca arundinacea	Scoperta	22/03/2007	10/04/2007
10563	Festuca arundinacea	Tar Heel II	22/03/2007	10/04/2007
9416	Festuca rossa	Florensate	12/02/2007	13/03/2007
10564	Festuca rossa	Seabreeze GT	22/03/2007	10/04/2007
9990	Festulolio	Matrix	22/03/2007	10/04/2007
9975	Fienarola dei prati	Comet	22/03/2007	10/04/2007
10565	Fienarola dei prati	Full Moon	22/03/2007	10/04/2007
1289	Frumento duro	Appulo	25/03/2008	07/04/2008
3581	Frumento duro	Colorado	05/10/2007	22/10/2007
10619	Frumento duro	Isildur	12/02/2007	22/02/2007
10620	Frumento duro	Liberdur	12/02/2007	22/02/2007
11220	Frumento duro	Portodur	05/10/2007	22/10/2007
3598	Frumento duro	Preco	05/10/2007	22/10/2007
11222	Frumento duro	Ramirez	05/10/2007	22/10/2007
11211	Frumento duro	Tirex	05/10/2007	22/10/2007
4947	Frumento duro	Varano	25/03/2008	07/04/2008
10605	Frumento tenero	Adelaide	05/10/2007	22/10/2007
9938	Frumento tenero	Albiano	12/02/2007	22/02/2007
10567	Frumento tenero	Andana	05/10/2007	22/10/2007
2015	Frumento tenero	Bolero	25/03/2008	07/04/2008
11241	Frumento tenero	Lilliput	05/10/2007	22/10/2007
4939	Frumento tenero	Salgemma	25/03/2008	07/04/2008
4929	Frumento tenero	Sangiacomo	25/03/2008	07/04/2008
10602	Frumento tenero	Sirtaki	05/10/2007	22/10/2007
10617	Frumento tenero	Sobald	05/10/2007	22/10/2007
10616	Frumento tenero	Sollario	05/10/2007	22/10/2007
10615	Frumento tenero	Sovila	05/10/2007	22/10/2007
9322	Ginestrino	Cruz del Sur	22/03/2007	10/04/2007
10481	Ginestrino	Norton	22/03/2007	10/04/2007
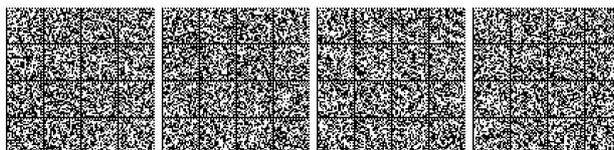
Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
942	Girasole	Agrisol	25/03/2008	07/04/2008
9850	Girasole	Allwhite	12/03/2007	23/03/2007
9853	Girasole	Alybro	24/05/2007	02/07/2007
4872	Girasole	Calagen	25/03/2008	07/04/2008
9823	Girasole	Maestro	28/09/2007	18/10/2007
10559	Girasole	MAS 97OL	22/03/2007	10/04/2007
1045	Girasole	Multisol	25/03/2008	07/04/2008
10493	Girasole	PR64A89	22/03/2007	10/04/2007
10489	Girasole	PR64H32	22/03/2007	10/04/2007
10495	Girasole	Sillouet	22/03/2007	10/04/2007
4873	Girasole	Solegen	25/03/2008	07/04/2008
1090	Girasole	Supersol	25/03/2008	07/04/2008
9422	Gramigna	Gobi	22/03/2007	10/04/2007
10400	Ibridi di sorgo x erba sudanese	BMR201MH	10/04/2007	23/04/2007
10387	Ibridi di sorgo x erba sudanese	Latte	10/04/2007	23/04/2007
4859	Ibridi di sorgo x erba sudanese	Sweet-Creek	25/03/2008	07/04/2008
10455	Lino	Kaolin	13/02/2007	20/03/2007
9999	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Faraone	22/03/2007	10/04/2007
10000	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Giada	22/03/2007	10/04/2007
9987	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Grasslands Bill	22/03/2007	10/04/2007
9989	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Grasslands Warrior	22/03/2007	10/04/2007
4757	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Ivan	25/03/2008	07/04/2008
361	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Menichetti	25/03/2008	07/04/2008
7718	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Nemo	08/03/2007	21/03/2007
4759	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Sprint	25/03/2008	07/04/2008
4406	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Sultano	25/03/2008	07/04/2008
9985	Loglio ibrido	Grasslands Sterling	22/03/2007	10/04/2007
9986	Loglio ibrido	Grasslands Supreme	22/03/2007	10/04/2007
9984	Loglio perenne o loietto inglese	Commando	22/03/2007	10/04/2007
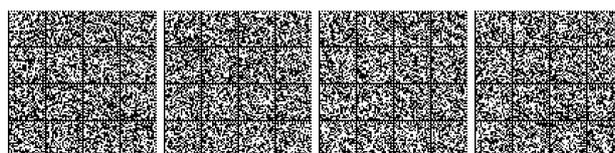
Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
9983	Loglio perenne o loietto inglese	Grasslands Samson	22/03/2007	10/04/2007
379	Loglio perenne o loietto inglese	Pamir	25/03/2008	07/04/2008
9415	Loglio perenne o loietto inglese	Quicksilver	12/02/2007	13/03/2007
10566	Loglio perenne o loietto inglese	Silver Dollar	22/03/2007	10/04/2007
4867	Lupino Azzurro	Stevens	25/03/2008	07/04/2008
10355	Mais	AGN601	12/02/2007	22/02/2007
10302	Mais	Altamon	12/02/2007	22/02/2007
10209	Mais	Anjou 387	12/02/2007	22/02/2007
4822	Mais	Belgrano	25/03/2008	07/04/2008
10294	Mais	Boara	12/02/2007	22/02/2007
4466	Mais	Certosa	25/03/2008	07/04/2008
10063	Mais	Deco	12/02/2007	22/02/2007
4467	Mais	De Luxe	25/03/2008	07/04/2008
10176	Mais	DKC6677	12/02/2007	22/02/2007
10310	Mais	Eldora	12/02/2007	22/02/2007
10311	Mais	Elioso	12/02/2007	22/02/2007
2894	Mais	Enrico	12/02/2007	22/02/2007
4469	Mais	Forcella	25/03/2008	07/04/2008
10349	Mais	GDM421	12/02/2007	22/02/2007
10350	Mais	GDM430	12/02/2007	22/02/2007
10351	Mais	GDM437	12/02/2007	22/02/2007
10352	Mais	GDM551	12/02/2007	22/02/2007
4525	Mais	James	25/03/2008	07/04/2008
3039	Mais	Kilian	12/02/2007	22/02/2007
10042	Mais	Lorri CS	12/02/2007	22/02/2007
10066	Mais	Lucatoni	12/02/2007	22/02/2007
10299	Mais	Mancato	12/02/2007	22/02/2007
4526	Mais	Marvin	25/03/2008	07/04/2008
10082	Mais	Midixx	12/02/2007	22/02/2007
10049	Mais	Mondi CS	12/02/2007	22/02/2007
10274	Mais	MT261	12/02/2007	22/02/2007
4691	Mais	Naudi	25/03/2008	07/04/2008
10190	Mais	NK Altius	12/02/2007	22/02/2007
10198	Mais	NK Famoso	12/02/2007	22/02/2007
9194	Mais	Nostrano Peroni ME	10/08/2007	10/09/2007
10344	Mais	Portimo	12/02/2007	22/02/2007
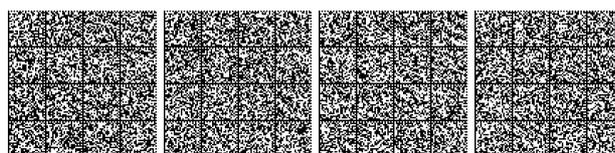
Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
10151	Mais	PR31A34	12/02/2007	22/02/2007
10142	Mais	PR33Y74	12/02/2007	22/02/2007
10315	Mais	Saputo	12/02/2007	22/02/2007
10052	Mais	Scadora	12/02/2007	22/02/2007
10053	Mais	Scafort	12/02/2007	22/02/2007
10361	Mais	Siliana	12/02/2007	22/02/2007
1810	Mais	Smederevo	12/02/2007	22/02/2007
9192	Mais	SNH4301	10/08/2007	10/09/2007
10312	Mais	SNH5610	18/08/2007	10/09/2007
10291	Mais	Tauste	12/02/2007	22/02/2007
1848	Mais	Topola	12/02/2007	22/02/2007
3491	Mais	Tuono	12/02/2007	22/02/2007
10627	Orzo distico	Astartis	05/10/2007	22/10/2007
11254	Orzo distico	Doria	05/10/2007	22/10/2007
10628	Orzo distico	Pariglia	05/10/2007	22/10/2007
10626	Orzo distico	Sfera	05/10/2007	22/10/2007
10632	Orzo polistico	Campagne	05/10/2007	22/10/2007
10633	Orzo polistico	Explora	05/10/2007	22/10/2007
10631	Orzo polistico	Mercur	05/10/2007	22/10/2007
678	Orzo polistico	Rondo	25/03/2008	07/04/2008
486	Pisello da foraggio	E.F.B. 33	25/03/2008	07/04/2008
878	Riso	Arborio	25/03/2008	07/04/2008
882	Riso	Baldo	25/03/2008	07/04/2008
884	Riso	Balilla	25/03/2008	07/04/2008
4606	Riso	Bravo	25/03/2008	07/04/2008
4545	Riso	Condor	25/03/2008	07/04/2008
10432	Riso	CRLB1	08/03/2007	20/03/2007
10431	Riso	CRW3	08/03/2007	20/03/2007
10429	Riso	Ellebi	08/03/2007	20/03/2007
4548	Riso	Fenis	25/03/2008	07/04/2008
4605	Riso	Flipper	25/03/2008	07/04/2008
4587	Riso	Giove	25/03/2008	07/04/2008
4546	Riso	Ibis	25/03/2008	07/04/2008
899	Riso	Lido	25/03/2008	07/04/2008
4586	Riso	Mercurio	25/03/2008	07/04/2008
911	Riso	Precocissimo Molina	25/03/2008	07/04/2008
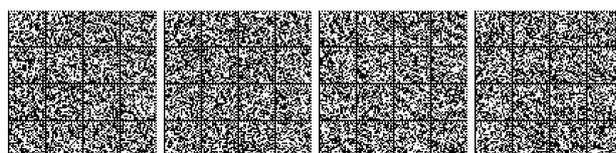
Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
921	Riso	Rosa Marchetti	25/03/2008	07/04/2008
924	Riso	Selenio	25/03/2008	07/04/2008
10433	Riso	Ulisse	08/03/2007	20/03/2007
4549	Riso	Vega	25/03/2008	07/04/2008
4583	Riso	Venere	25/03/2008	07/04/2008
935	Riso	Volano	25/03/2008	07/04/2008
10428	Riso	Yume	05/09/2007	18/09/2007
4608	Riso	Zeus	25/03/2008	07/04/2008
939	Segale	Primizia	25/03/2008	07/04/2008
2110	Segale	Sito 70	25/03/2008	07/04/2008
4569	Sorgo	Cosmosol	25/03/2008	07/04/2008
10392	Sorgo	Targga	10/04/2007	23/04/2007
4912	Trifoglio alessandrino	Elite	25/03/2008	07/04/2008
4405	Trifoglio alessandrino	Erix	25/03/2008	07/04/2008
86	Trifoglio alessandrino	Miriam	04/01/2007	12/01/2007
500	Trifoglio alessandrino	Sacromonte	25/03/2008	07/04/2008
522	Trifoglio bianco	L. 107/66 Espanso	25/03/2008	07/04/2008
4424	Trifoglio bianco	Ottavia	25/03/2008	07/04/2008
529	Trifoglio persico	Accadia	25/03/2008	07/04/2008
4431	Trifoglio persico	Laser	25/03/2008	07/04/2008
4770	Trifoglio pratense	Diana	25/03/2008	07/04/2008
4427	Trifoglio pratense	Giusy	25/03/2008	07/04/2008
10485	Trifoglio pratense	Grasslands Sensation	02/03/2007	10/04/2007
516	Trifoglio pratense	Spadone Gigante di Santa Marta	25/03/2008	07/04/2008
10635	Triticale	Altair	05/10/2007	22/10/2007
4443	Veccia comune	Francesca	25/03/2008	07/04/2008
538	Veccia comune	Idice	25/03/2008	07/04/2008
4444	Veccia comune	Marianna	25/03/2008	07/04/2008
3918	Veccia comune	Miluka	04/01/2007	12/01/2007
546	Veccia comune	Nikian	25/03/2008	07/04/2008
550	Veccia vellutata e Veccia di Narbonne	Orsara	25/03/2008	07/04/2008

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
9897	Agrostide stolonifera	Bengal	22/03/2007	10/04/2007
9992	Agrostide stolonifera	Declaration	22/03/2007	10/04/2007
9898	Agrostide stolonifera	Indipendence I	22/03/2007	10/04/2007
10381	Barbabietola da zucchero	Ambita	24/05/2007	02/07/2007
10447	Barbabietola da zucchero	Aumenta	28/09/2007	18/10/2007
10448	Barbabietola da zucchero	Florida	08/03/2007	20/03/2007
237	Barbabietola da zucchero	Monohil	25/03/2008	07/04/2008
243	Barbabietola da zucchero	Nora	25/03/2008	07/04/2008
10449	Barbabietola da zucchero	Piera	08/03/2007	20/03/2007
10442	Barbabietola da zucchero	Ritmic	08/03/2007	20/03/2007
9965	Colza	ES Albizia	13/02/2007	20/03/2007
9964	Colza	ES Artist	02/04/2007	13/04/2007
9966	Colza	ES Athena	13/02/2007	20/03/2007
571	Colza	Matador	25/03/2008	07/04/2008
9961	Colza	MS Aramis	13/02/2007	20/03/2007
9962	Colza	MS Porthos	13/02/2007	20/03/2007
3211	Cotone	Vered 171	10/04/2007	26/04/2007
9896	Dattile	Daccar	22/03/2007	10/04/2007
412	Erba medica	Canè	25/03/2008	07/04/2008
10441	Erba medica	Durango	22/03/2007	10/04/2007
4776	Erba medica	GS19P73	09/12/2008	09/01/2009
10440	Erba medica	Key II	22/03/2007	10/04/2007
4795	Erba medica	Linfa	25/03/2008	07/04/2008
3196	Erba medica	Lobo	22/03/2007	10/04/2007
10459	Erba medica	Meseta	22/03/2007	10/04/2007
10435	Erba medica	PR57Q75	22/03/2007	10/04/2007
3877	Erba medica	Protea	22/03/2007	10/04/2007
9976	Festuca arundinacea	Appian	22/03/2007	10/04/2007
9979	Festuca arundinacea	Greenkeeper Waf	22/03/2007	10/04/2007
9973	Festuca arundinacea	SR8600	16/05/2007	27/06/2007
9974	Festuca arundinacea	Templar	22/03/2007	10/04/2007
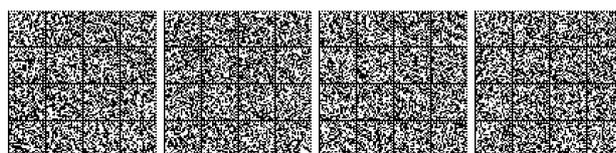
Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
9887	Festuca rossa	Galahad	22/03/2007	10/04/2007
3900	Fienarola dei prati	Dawn	12/02/2007	22/03/2007
4957	Frumento duro	Bolo	25/03/2008	07/04/2008
4953	Frumento duro	Durbel	25/03/2008	07/04/2008
4960	Frumento duro	Nefer	25/03/2008	07/04/2008
2053	Frumento duro	Ringo	25/03/2008	07/04/2008
11231	Frumento tenero	Camargo	05/10/2007	22/10/2007
10613	Frumento tenero	Fioretto	12/02/2007	22/02/2007
2020	Frumento tenero	Isabel	25/03/2008	07/04/2008
1241	Frumento tenero	Orso	25/03/2008	07/04/2008
9942	Frumento tenero	Preference	12/02/2007	22/02/2007
9943	Frumento tenero	Proxima	15/06/2007	25/06/2007
4928	Frumento tenero	Ravenna	17/02/2015	02/03/2015
4941	Frumento tenero	Rio	25/03/2008	07/04/2008
1264	Frumento tenero	Sprint	25/03/2008	07/04/2008
4940	Frumento tenero	Vaiolet	25/03/2008	07/04/2008
1278	Frumento tenero	Valle d’Oro	25/03/2008	07/04/2008
4964	Frumento tenero	Vallerosa	25/03/2008	07/04/2008
2222	Ginestrino	Susan	12/02/2007	22/02/2007
9855	Girasole	Actual	22/03/2007	10/04/2007
955	Girasole	Boxer	25/03/2008	07/04/2008
10555	Girasole	Calida	22/03/2007	10/04/2007
4710	Girasole	Carla	25/03/2008	07/04/2008
10552	Girasole	Damia CS	22/03/2007	10/04/2007
10515	Girasole	ES Aleppo	22/03/2007	10/04/2007
10516	Girasole	ES Alminar	22/03/2007	10/04/2007
10526	Girasole	ES Authentic	22/03/2007	10/04/2007
10519	Girasole	ES Brandy	22/03/2007	10/04/2007
10523	Girasole	ES Electra	22/03/2007	10/04/2007
10525	Girasole	ES Erika	22/03/2007	10/04/2007
10524	Girasole	ES Rosa	22/03/2007	10/04/2007
10514	Girasole	ES Symbolic	22/03/2007	10/04/2007
10521	Girasole	ES Wisky	22/03/2007	10/04/2007
10513	Girasole	ES Zancara	22/03/2007	10/04/2007
10553	Girasole	Evolia CS	22/03/2007	10/04/2007
10548	Girasole	Flexisol CL	22/03/2007	10/04/2007
983	Girasole	Flipper	25/03/2008	07/04/2008
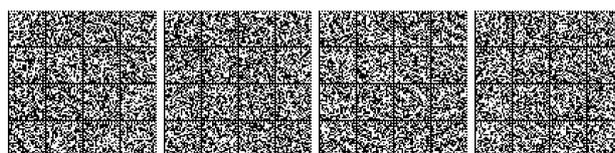
Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
9847	Girasole	Graal	12/03/2007	23/03/2007
10547	Girasole	Kingly	22/03/2007	10/04/2007
10497	Girasole	Leone	22/03/2007	10/04/2007
10540	Girasole	LG5424	22/03/2007	10/04/2007
10536	Girasole	LG5668	22/03/2007	10/04/2007
10533	Girasole	LG5672HO	22/03/2007	10/04/2007
4648	Girasole	Mango	25/03/2008	07/04/2008
4711	Girasole	Manola	25/03/2008	07/04/2008
10557	Girasole	MAS 91OL	22/03/2007	10/04/2007
10558	Girasole	MAS 94C	22/03/2007	10/04/2007
10546	Girasole	Nutrasol	22/03/2007	10/04/2007
10502	Girasole	Olimax	22/03/2007	10/04/2007
10498	Girasole	Olinka	22/03/2007	10/04/2007
4688	Girasole	Olsavil	25/03/2008	07/04/2008
10500	Girasole	Orosol	22/03/2007	10/04/2007
10494	Girasole	PR63A86	22/03/2007	10/04/2007
10490	Girasole	PR63A96	22/03/2007	10/04/2007
10488	Girasole	PR64H31	22/03/2007	10/04/2007
4712	Girasole	Ranger	25/03/2008	07/04/2008
10550	Girasole	Storia CS	22/03/2007	10/04/2007
10496	Girasole	Sultim	22/03/2007	10/04/2007
10506	Girasole	Tino	10/04/2007	26/04/2007
355	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Barmultra	25/03/2008	07/04/2008
9880	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Ricar	22/03/2007	10/04/2007
9981	Loglio perenne o loietto inglese	Inspire	22/03/2007	10/04/2007
9980	Loglio perenne o loietto inglese	Marquez	22/03/2007	10/04/2007
9978	Loglio perenne o loietto inglese	Rapier	22/03/2007	10/04/2007
9882	Loglio perenne o loietto inglese	Rokade	22/03/2007	10/04/2007
9883	Loglio perenne o loietto inglese	Rosemary	22/03/2007	10/04/2007
9884	Loglio perenne o loietto inglese	Tophat 2	22/03/2007	10/04/2007
10055	Mais	Atletico	19/09/2007	11/10/2007
10054	Mais	Barsa	12/02/2007	22/02/2007
1425	Mais	Bionica	25/03/2008	07/04/2008
4585	Mais	Bounti	25/03/2008	07/04/2008
10253	Mais	Caban	12/02/2007	22/02/2007
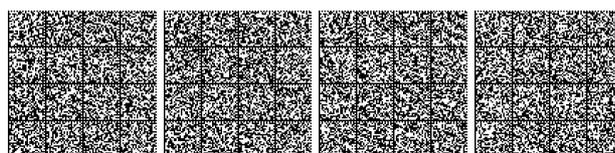
Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
10262	Mais	Cadence	12/02/2007	22/02/2007
10251	Mais	Cadoma	12/02/2007	22/02/2007
10193	Mais	Cadowax	12/02/2007	22/02/2007
4535	Mais	Calcio	25/03/2008	07/04/2008
4541	Mais	Caramba	25/03/2008	07/04/2008
10256	Mais	Caresio	12/02/2007	22/02/2007
10261	Mais	Carnela	12/02/2007	22/02/2007
10189	Mais	Catodic	12/02/2007	22/02/2007
10246	Mais	Clarino	12/02/2007	22/02/2007
10037	Mais	Codiplay	12/02/2007	22/02/2007
10038	Mais	Codisud	12/02/2007	22/02/2007
10070	Mais	Codival	12/02/2007	22/02/2007
10186	Mais	Connect	12/02/2007	22/02/2007
10265	Mais	Corinto	12/02/2007	22/02/2007
1469	Mais	Country	25/03/2008	07/04/2008
10056	Mais	Cristiano	12/02/2007	22/02/2007
10264	Mais	Cristina	12/02/2007	22/02/2007
10319	Mais	DAS03605	12/02/2007	22/02/2007
10153	Mais	DKC2870	12/02/2007	22/02/2007
10152	Mais	DKC2971	12/02/2007	22/02/2007
10175	Mais	DKC6574	12/02/2007	22/02/2007
10234	Mais	ES Adibou	12/02/2007	22/02/2007
10237	Mais	ES Babacar	12/02/2007	22/02/2007
10030	Mais	ES Celadon Duo	12/02/2007	22/02/2007
10031	Mais	ES Coulomb Duo	12/02/2007	22/02/2007
10231	Mais	ES Imanol	12/02/2007	22/02/2007
10236	Mais	ES Nashi	12/02/2007	22/02/2007
4529	Mais	Fattori	25/03/2008	07/04/2008
10074	Mais	Footi CS	12/02/2007	22/02/2007
10039	Mais	Friski CS	12/02/2007	22/02/2007
2859	Mais	Girona	12/02/2007	22/02/2007
4533	Mais	Giubileo	25/03/2008	07/04/2008
10330	Mais	Goldfirst	12/02/2007	22/02/2007
10327	Mais	Goldmiller	12/02/2007	22/02/2007
10194	Mais	Goldrubi	12/02/2007	22/02/2007
9740	Mais	Gradial	13/02/2007	22/02/2007
10035	Mais	Gratifi CS	12/02/2007	22/02/2007

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
10076	Mais	Happi CS	12/02/2007	22/02/2007
1594	Mais	Indianapolis	25/03/2008	07/04/2008
10370	Mais	ISH605	12/02/2007	22/02/2007
10373	Mais	ISH704	12/02/2007	22/02/2007
10374	Mais	ISH705	12/02/2007	22/02/2007
10045	Mais	Jerki CS	12/02/2007	22/02/2007
10044	Mais	Karti CS	12/02/2007	22/02/2007
4489	Mais	Kelada	25/03/2008	07/04/2008
4527	Mais	Kennedy	25/03/2008	07/04/2008
10097	Mais	Klondike	12/02/2007	22/02/2007
10050	Mais	Lakti CS	12/02/2007	22/02/2007
1619	Mais	Las Vegas	25/03/2008	07/04/2008
10365	Mais	LG3535	12/02/2007	22/02/2007
10301	Mais	Lucan	12/02/2007	22/02/2007
10073	Mais	Majesti CS	12/02/2007	22/02/2007
10296	Mais	Manisa	12/02/2007	22/02/2007
2879	Mais	Mataro	12/02/2007	22/02/2007
4580	Mais	Medlar	25/03/2008	07/04/2008
2582	Mais	Menorca	12/02/2007	22/02/2007
10266	Mais	Moby	12/02/2007	22/02/2007
9738	Mais	Moschus	12/02/2007	22/02/2007
9717	Mais	Mostarra	15/01/2007	29/01/2007
10041	Mais	Muzi CS	12/02/2007	22/02/2007
1691	Mais	New Orleans	25/03/2008	07/04/2008
10207	Mais	NK Devo	12/02/2007	22/02/2007
10191	Mais	NK Fortius	12/02/2007	22/02/2007
9469	Mais	NK Galactic	12/02/2007	22/02/2007
10200	Mais	NK Heroic	12/02/2007	22/02/2007
10202	Mais	NK Smeraldo	12/02/2007	22/02/2007
10192	Mais	NK Takeo	12/02/2007	22/02/2007
9442	Mais	Ombrianello	13/02/2007	22/02/2007
1726	Mais	Philadelphia	25/03/2008	07/04/2008
10034	Mais	Potami CS	12/02/2007	22/02/2007
10148	Mais	PR31D24	12/02/2007	22/02/2007
10149	Mais	PR31D58	12/02/2007	22/02/2007
10150	Mais	PR31P41	12/02/2007	22/02/2007
10141	Mais	PR32G44	12/02/2007	22/02/2007
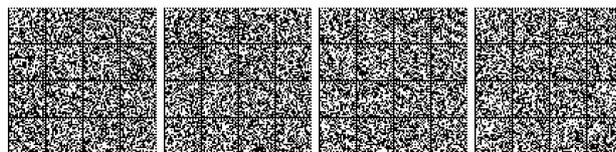
Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
10143	Mais	PR32N89	12/02/2007	22/02/2007
10146	Mais	PR32P49	12/02/2007	22/02/2007
10144	Mais	PR32T83	12/02/2007	22/02/2007
10133	Mais	PR33T56	12/02/2007	22/02/2007
9606	Mais	PR34N41	12/02/2007	22/02/2007
10122	Mais	PR35T06	12/02/2007	22/02/2007
10114	Mais	PR36D79	12/02/2007	22/02/2007
10118	Mais	PR36H43	12/02/2007	22/02/2007
10120	Mais	PR36Y84	12/02/2007	22/02/2007
10111	Mais	PR37N01	12/02/2007	22/02/2007
10109	Mais	PR37N54	12/02/2007	22/02/2007
10108	Mais	PR37Y12	12/02/2007	22/02/2007
10102	Mais	PR38T76	12/02/2007	22/02/2007
10284	Mais	Rixana	15/06/2007	26/06/2007
10072	Mais	Scelior	12/02/2007	22/02/2007
10196	Mais	Securis	12/02/2007	22/02/2007
4577	Mais	Serpico	25/03/2008	07/04/2008
10244	Mais	Sherpa	12/02/2007	22/02/2007
1816	Mais	Spazio	25/03/2008	07/04/2008
10201	Mais	Strategic	12/02/2007	22/02/2007
2858	Mais	Tarragona	12/02/2007	22/02/2007
4451	Mais	Tevere	17/02/2015	02/03/2015
10071	Mais	Yogi CS	12/02/2007	22/02/2007
10624	Orzo distico	Merveil	05/10/2007	22/10/2007
10640	Orzo polistico	Diagonal	05/10/2007	22/10/2007
4886	Orzo polistico	Federal	25/03/2008	07/04/2008
10639	Orzo polistico	Jouvance	05/10/2007	22/10/2007
10404	Patata	Amelie	13/02/2007	20/03/2007
10406	Patata	Friande	13/02/2007	20/03/2007
10407	Patata	Melba	13/02/2007	20/03/2007
10409	Patata	Red River	13/02/2007	20/03/2007
9787	Patata	Romera	13/02/2007	20/03/2007
10416	Patata	Sifra	13/02/2007	20/03/2007
10420	Patata	Sylvana	13/02/2007	20/03/2007
10484	Pisello da foraggio	Jovial	22/03/2007	10/04/2007
11103	Riso	Atlantis	08/03/2007	20/03/2007
10425	Riso	Deneb	08/03/2007	20/03/2007

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
914	Riso	Redi	25/03/2008	07/04/2008
10452	Soia	Astafor	10/04/2007	26/04/2007
10451	Soia	Colorado	10/04/2007	26/04/2007
4598	Soia	Denny	25/03/2008	07/04/2008
10444	Soia	Fortezza	10/04/2007	26/04/2007
835	Soia	Sakai	25/03/2008	07/04/2008
10453	Soia	Splendor	10/04/2007	26/04/2007
4600	Soia	Taira	25/03/2008	07/04/2008
10439	Soia	Tea	10/04/2007	26/04/2007
10391	Sorgo	Silo 901	10/04/2007	23/04/2007
10399	Sorgo	Smile	10/04/2007	23/04/2007
3878	Trifoglio incarnato	America	16/01/2007	05/02/2007
441	Trifoglio incarnato	Vera	04/01/2007	12/01/2007

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-*bis*, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2020.

Codice	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
10454	Barbabietola da zucchero	Laudata	28/09/2007	18/10/2007
198	Barbabietola da zucchero	Hilleshog Monatunno	25/03/2008	07/04/2008
4612	Barbabietola da zucchero	Dorotea	25/03/2008	07/04/2008
4611	Barbabietola da zucchero	Ippolita	25/03/2008	07/04/2008
9888	Festuca arundinacea	Palladio	22/03/2007	10/04/2007
10322	Mais	DAS03706	12/02/2007	22/02/2007
10323	Mais	DAS04701	12/02/2007	22/02/2007
10187	Mais	Diptic	12/02/2007	22/02/2007
915	Riso	Ribe (Euribe)	25/03/2008	07/04/2008
934	Riso	Vialone nano	25/03/2008	07/04/2008
10560	Soia	Blancas	10/04/2007	26/04/2007

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2018

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

18A02015
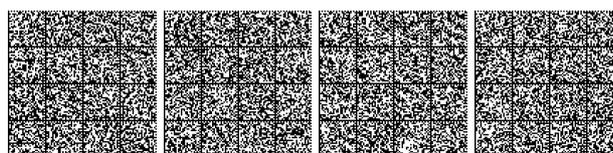
DECRETO 5 marzo 2018.

Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio «Analytical Food», in Firenze, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 126 del 3 giugno 2015 con il quale il laboratorio Analytical Food, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 2 marzo 2018 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 maggio 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – *European cooperation for accreditation*;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per le prova esame microscopico (corpi estranei, impurità biologiche) e saggio di stabilità sono stati inseriti i metodi previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di un metodo di analisi raccomandato e pubblicato dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 5 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 5 maggio 2015 per le quali il laboratorio Analytical Food, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:
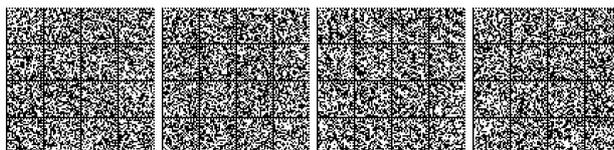
Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2015
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A R2009
Anidride solforosa	OIV-MA-AS323-04A R2012
Anidride solforosa	OIV-MA-AS323-04B R2009
Esame microscopico (corpi estranei, impurità biologiche)	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 Met. II
Estratto non riduttore	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009 + OIV-MA-AS2-03B R2012
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2012 par. 5
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Piombo	OIV-MA-AS322-12 R2006
Rame (>0,05 mg/l)	OIV-MA-AS322-06 R2009
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 Met. III par. 3.3
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2016
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CE 491/2009 allegatio I p.to 15+ OIV-MA-AS312-01A R2016 + OIV-MA-AS311-02 R2009 + Reg. CE 491/2009 25/05/2009 allegato I p.to 15 + OIV-MA-AS312-01A R2016
Zuccheri (glucosio e fruttosio)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Zuccheri (saccarosio)	OIV MA-AS311-03 R2016
Zuccheri totali (saccarosio + glucosio + fruttosio)	OIV MA-AS311-02 R2009 + OIV MA-AS311-03 R2016
Sovrappressione a 20°C	OIV-MA-AS314-02 R2003

Art. 2.

L’autorizzazione ha validità fino al 12 dicembre 2018 data di scadenza dell’accreditamento.

Art. 3.

L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Analytical Food, perda l’accreditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia – L’Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare all’amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione dell’autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A02079

DECRETO 5 marzo 2018.

Modifica al decreto 6 maggio 2014 con il quale al laboratorio «Analytical Food», in Firenze, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 6 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 119 del 24 maggio 2014 con il quale al laboratorio Analytical Food, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 2 marzo 2018 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 maggio 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 6 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 6 maggio 2014 per le quali il laboratorio Analytical Food, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 1127/2016 + COI/T.20/Doc. n. 34 rev. 0 2015
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato III + COI/T.20/Doc. n. 19 rev. 3 2015
Biofenoli	NGD C 89-2010
Biofenoli	COI/T.20/Doc. n. 29/2009
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. UE 61/2011 + COI/T.20/Doc. n. 28 rev. 1 2010
Esteri metilici degli acidi grassi: Miristico (C14:0), Palmitico (C16:0), Palmitoleico (C16:1), Eptadecanoico (C17:0), Eptadecenoico (C17:1), Stearico (C18:0), Oleico (C18:1), Linoleico (C18:2), Arachico (C20:0), Linolenico (C18:3), Eicosenoico (C20:1), Beenico (C22:0), Lignocerico (C24:0), Isomeri transoleici (trans-C18:1), Isomeri translinoleici (trans-C18:2), Isomeri translinolenici (trans-C18:3), somma isomeri translinoleici+translinolenici (trans-C18:2 + trans-C18:3)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + allegato XB + Reg. UE 1833/2015 allegato IV + COI/T.20/Doc. n. 33 rev. 0 2015
Metil ed etil esteri degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. UE 61/2011 + COI/T.20/Doc. n. 28 rev. 1 2010
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg. UE 1784/2016
Polifenoli colorimetrici (58-1000 mg/kg)	MIP 18 2012 Rev. 7
Tocoferoli	ISO 9936:2016
Esteri metilici degli acidi grassi: Ottanoico (C8:0), Decanoico (C10:0), Laurico (C12:0), Miristico (C14:0), Palmitico (C16:0), Palmitoleico (C16:1), Eptadecanoico (C17:0), Eptadecenoico (C17:1), Stearico (C18:0), Oleico (C18:1), Linoleico (C18:2), Arachico (C20:0), Linolenico (C18:3), Eicosenoico (C20:1), Beenico (C22:0), Erucico (C22:1), Lignocerico (C24:0), Tetracosenoico (C24:1), Isomeri transoleici (trans-C18:1), Isomeri translinoleici (trans-C18:2), Isomeri translinolenici (trans-C18:3), somma isomeri translinoleici+translinolenici (trans-C18:2 + trans-C18:3),Totale acidi grassi saturi, Totale acidi grassi monoinsaturi, Totale acidi grassi poliinsaturi	ISO 12966-2:2011 par. 4.2+ ISO 12966-4:2015
Indice di rifrazione (1,3330-1,5318nD)	NGD C31-1976

Residui di Pesticidi: 2,4' DDT, 4,4' DDD, 4,4' DDE, 4,4' DDT, alachlor, aldrin, alpha-HCH, atrazine, azoxystrobin, benalaxyl, beta-HCH, biphentrin, boscalid, buprofezin, carbaryl, carbendazim, chlordane, chlorpyriphos, cypermethrin, cyproconazole , cyprodinil, deltamethrin, dieldrin, difeconazole, diflufenican, dimethoate, dimethomorph, dimoxystrin, endosulfan sulfate, endrin, fenbuconazole, fenthion-sulfoxide, fluopyram, flusilazole, folpet, gamma-HCH, hexythiazox, imidacloprid, iprovalicarb, isoprothiolane, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, malathion, mepanipyrim, metalaxyl, methidathion, metrafenone, omethoate, oxadixyl, oxyfluorfen, penconazole, phenoxycarb, phosalone, phosmet, piperonyl butoxide, pirimiphos-ethyl, pirimiphos-methyl, prochloraz, propargite, propizamide, pyraclostrobin, pyrimethanil, quinalphos, rotenone, simazine, tebuconazole, tebufenpyrad, terbuthylazine, tetramethrin, thiabendazole, trifloxystrobin, vinclozolin	UNI EN 15662:2009
Saggio Kreis	NGD C56-1979
Stigmastadiene	UNI EN ISO 15788-2: 2005
Assorbanza ultravioletta espressa come estinzione UV specifica/ ultraviolet absorbance expressed as specific UV extinction	UNI EN ISO 3656:2017
Numero di Perossidi - Peroxide Value	COI/T.20/Doc. n. 35/rev. 0 2016

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 dicembre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Analytical Food, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A02080

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO - CORTINA 2021

DECRETO 16 marzo 2018.

Realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino - Cortina 2021 e approvazione del piano degli interventi, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

IL COMMISSARIO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO
DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO - CORTINA 2021

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 ottobre 2017 con il quale, ai sensi dell'art. 61 del decreto-legge n. 50/2017, è stato nominato commissario con poteri di impulso, di coordinamento e di monitoraggio nei confronti dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione delle azioni, delle iniziative e delle opere finalizzate alla realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021;

Visto l'art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017 e successive modificazioni e integrazioni, a termini del quale il commissario, entro sessanta giorni dalla data della sua nomina, nel limite delle risorse finanziarie indicate dal suddetto comma 12, predispone il piano degli interventi, indicato al comma 1 del citato articolo, contenente la descrizione di ogni singolo intervento, la durata e le stime di costo;

Visto il piano degli interventi per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, inviato in data 14 dicembre 2017, ai sensi del citato art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per il successivo invio alle competenti Commissioni parlamentari;

Considerato che il piano è suddiviso in quattro livelli di interventi, quali:

livello 1: infrastrutture di gara e opere connesse indispensabili per la riuscita ottimale del progetto sportivo;

livello 2: infrastrutture di gara e opere complementari;

livello 3: infrastrutture complementari ai campionati del mondo che avranno una stretta ricaduta sul territorio e sulla comunità locale, in termini di ottimizzazione dei servizi per la cittadinanza e per lo sviluppo sostenibile del turismo;

livello 4: attività ricognitiva di studio finalizzata all'approvazione di studi di fattibilità;

Visto che ai sensi del comma 4 dell'art. 61 del decreto-legge n. 50/2017, all'esito della Conferenza dei sevizi, il commissario approva il Piano degli interventi con proprio decreto e che detto decreto «sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati, necessari alla realizzazione dell'intervento; può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale»;

Dato atto che, ai sensi del suddetto comma 4, il decreto commissariale di approvazione degli interventi e di ogni sua modifica o integrazione «è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Comitato organizzatore»;

Visto il comma 24 dell'art. 61 del decreto-legge n. 50/2017, il quale dispone che il commissario è competente per le procedure espropriative nel territorio della Regione Veneto, preordinate alla realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino Cortina 2021;

Considerato che, il giorno 8 gennaio 2018 alle ore 11,00, presso la Sala consiliare del Comune di Cortina d'Ampezzo, alla presenza del sottoscritto commissario che ha svolto le funzioni di presidente della conferenza, si sono riuniti i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti invitati alla Conferenza di servizi, convocata in data 15 dicembre 2017, con nota prot. n. 7;

Considerato che nell'ambito della Conferenza di servizi e nei giorni a seguire, sono stati acquisiti i pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni, agli atti del procedimento;

Visto il decreto commissariale di determinazione conclusiva della sopra specificata Conferenza di servizi decisoria relativa ai seguenti interventi, ricompresi nel Piano degli interventi:

miglioramento dell'accessibilità alle ski-area di Rumerlo e Piè Tofana;

Finish Area Rumerlo;

realizzazione dei tunnel a servizio della pista «Vertigine Bianca»;

Vista la nota prot. n. 54 del 12 febbraio 2018, con la quale il commissario ha trasmesso al Comune di Cortina d'Ampezzo e alla Provincia di Belluno l'avviso di avvio del procedimento di approvazione dello stralcio di piano degli interventi e di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei relativi lavori, con preghiera di curarne la pubblicazione sui relativi siti istituzionali;

Considerato che in data 13 febbraio il Comune di Cortina d'Ampezzo e la Provincia di Belluno hanno proceduto a pubblicare sui propri Albi pretori il sopracitato avviso di avvio del procedimento di approvazione dello stralcio del Piano degli interventi;

Vista la nota prot. n. 67 del 7 marzo 2018, con la quale le Regole d'Ampezzo hanno comunicato l'avvio della procedura per il mutamento della destinazione d'uso dei
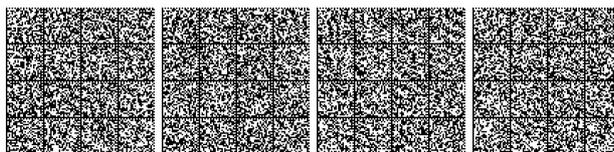
beni regolieri interessati dai progetti di miglioramento dell'accessibilità alle ski-area di Rumerlo e Piè Tofana e Finish Area Rumerlo;

Considerato il decorso del termine di legge fissato in trenta giorni per l'affissione all'Albo Pretorio dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione dello stralcio di Piano degli interventi e di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei relativi lavori, entro il quale sono pervenute n. 2 osservazioni ritenute non accoglibili come da formali e tempestive contro deduzioni agli atti del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito della positiva conclusione della conferenza dei servizi del giorno 8 gennaio 2018, nonché a seguito della procedura di avviso dell'*iter* espropriativo è approvato lo stralcio del piano degli interventi di seguito riportati:

miglioramento dell'accessibilità alle ski-area di Rumerlo e Piè Tofana;

Finish Area Rumerlo;

realizzazione dei tunnel a servizio della pista «Vertigine Bianca».

Art. 2.

È dichiarata la pubblica utilità e l'urgenza degli interventi di cui all'art. 1, qualificati come di preminente interesse nazionale. Gli stessi sono inseriti automaticamente nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi, come previsto dall'art. 61, comma 4 e 7, del decreto-legge n. 50/2017.

Art. 3.

Il presente decreto, secondo quanto stabilito dall'art. 61 comma 4 del decreto-legge n. 50/2017, sostituisce a tutti gli effetti ogni ulteriore parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione degli interventi.

Art. 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport e del Comitato organizzatore.

Roma, 16 marzo 2018

Il commissario: SANT'ANDREA

18A02159

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 marzo 2018.

Classificazione del medicinale per uso umano «Zytiga», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 368/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 349/2017 del 20 febbraio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2017, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Janssen-Cilag International N.V. ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 041427028/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 dicembre 2017;

Vista la deliberazione n. 4 in data 25 gennaio 2018 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ZYTIGA, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate:

confezione:

500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvdc/pe/pvc/all) - 56 compresse - A.I.C. n. 041427028/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3.593,33. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5.930,40.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo *ex factory* come da condizioni negoziali.

Chiusura del registro di monitoraggio *web-based* dell'AIFA.

Conferma tetto di spesa complessivo sull'*ex factory* annuo: 90 milioni/anno per tutte le indicazioni.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zytiga» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti oncologo - urologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 marzo 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02009
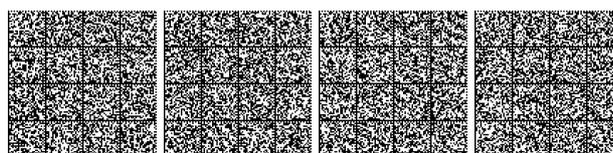
DETERMINA 9 marzo 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ossicodone e Naloxone Sandoz», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 370/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Sandoz S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossicodone e Naloxone Sandoz»;

Vista la domanda con la quale la società Sandoz S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con AIC n. 044164135, 044164224, 044164402 e 044164046;
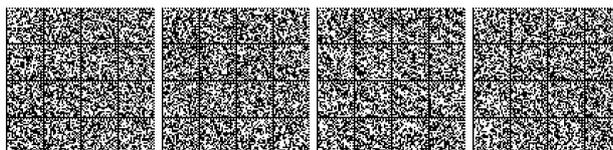
Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 5 dicembre 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21 febbraio 2017;

Vista la deliberazione n. 12 del 22 giugno 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 × 1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 044164135 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 9,66;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,12;

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 × 1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 044164224 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 16,82;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31,54;

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 28 × 1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 044164402 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 29,51;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 55,35;

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 × 1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 044164046 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6,73;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,62.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ossicodone e Naloxone Sandoz» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ossicodone e Naloxone Sandoz» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 marzo 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02011

DETERMINA 9 marzo 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Darunavir Teva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 371/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pub-

blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Teva Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Darunavir Teva»;

Vista la domanda con la quale la società Teva Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 044226797, 044226823, 044226468, 044226456, 044226518, 044226520, 044226571, 044226583, 044226619, 044226660, 044226672, 044226722, 044226734 e 044226785;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 4 dicembre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 dicembre 2017;

Vista la deliberazione n. 4 del 25 gennaio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DARUNAVIR TEVA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

A.I.C. n. 044226722 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 371,79;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 613,60;

«600 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

A.I.C. n. 044226734 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 371,79;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 613,60;

«600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al;

A.I.C. n. 044226785 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 371,79;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 613,60;

«600 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pc/Al;

A.I.C. n. 044226797 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 371,79;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 613,60;

«600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 044226823 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 371,79;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 613,60;

«400 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 044226468 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 244,74;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 403,92;

«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 044226456 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 244,74;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 403,92;

«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

A.I.C. n. 044226518 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 244,74;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 403,92;

«400 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

A.I.C. n. 044226520 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 244,74;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 403,92;

«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al;

A.I.C. n. 044226571 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 244,74;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 403,92;

«400 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al;

A.I.C. n. 044226583 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 244,74;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 403,92;

«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 044226619 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 244,74;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 403,92;

«600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 044226660 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 371,79;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 613,60;

«600 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 044226672 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 371,79;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 613,60.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno

successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Darunavir Teva» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Darunavir Teva» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-infettivologo (RNRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 marzo 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02012

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Lavori per il riassetto della rete elettrica tra Firenze e Arezzo - Lotto 4 parziale elettrodotti 380 KV «S. Barbara Tavarnuzze - Casellina» ed opere connesse - Variante alla linea elettrica a 132 KV Figline - Pirelli. Interramento linea nel comune di Figline e Incisa Valdarno (FI) (CUP G99E05000030007). (Delibera n. 88/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e visti in particolare:

a) l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

b) l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

c) l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

d) l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;

e) l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, che per gli interventi ricompresi tra le infrastrut-

ture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;
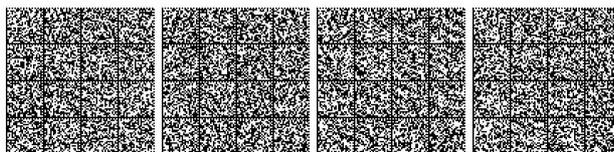
Visto il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e, in particolare, l'art. 169, che prevede che, qualora le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono approvate dal CIPE;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni e in particolare di quanto previsto dall'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili pertanto le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

Vista la delibera del 21 dicembre 2001, n. 121 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha approvato il «1° Programma delle infrastrutture strategiche», che include, nell'allegato 4, tra i collegamenti per potenziare il sistema di trasmissione nazionale elettrica, la «Linea 380 kV S. Barbara (Arezzo) - Tavarnuzze (Firenze) - Casellina (Firenze)»;

Vista la delibera del 25 luglio 2003, n. 63 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro del 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Visti gli articoli 7 e seguenti della legge del 7 agosto 1990, n. 241 e il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

a) la legge del 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

b) la legge del 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

c) le delibere del 27 dicembre 2002, n. 143 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003, errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003) e del 29 settembre 2004, n. 24 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e visti in particolare:

a) l'art. 36 del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge dell'11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50/2016;

b) la delibera di questo Comitato del 28 gennaio 2015, n. 15 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 2015), che aggiorna — ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014 — le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera del 5 maggio 2011, n. 45 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 2011, errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2011);

Vista la delibera dell'8 agosto 2015, n. 62 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di protocollo di legalità precedentemente licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 203 del decreto legislativo n. 50/2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO;

Vista la delibera del 3 agosto 2007, n. 73 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2008) con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni e racco-

mandazioni, il progetto definitivo per la realizzazione e l'esercizio degli «Elettrodotti 380 kV S. Barbara - Tavarnuzze-Casellina ed opere connesse»;
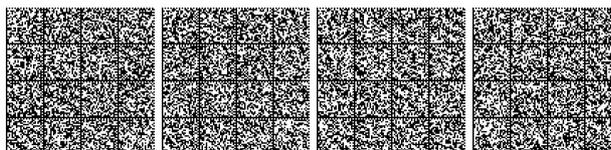
Vista la proposta del 25 ottobre 2017, n. 40677, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dell'argomento «Variante alla linea elettrica a 132 kV Figline-Pirelli. Interramento linea nel comune di Figline e Incisa Valdarno (Firenze). Lotto 4 parziale elettrodotti 380 kV S. Barbara Tavarnuzze-Casellina ed opere connesse», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria, e la nota del 5 dicembre 2017, n. 27556, con la quale il Ministero medesimo ha integrato la suddetta documentazione;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

a) con nota del 9 settembre 2011, n. 3351, Terna Rete Italia S.p.A. informava questo Comitato e i Ministeri competenti dell'impossibilità di realizzare il progetto approvato per i pareri negativi di Regione Toscana di cui alla nota del 12 agosto 2011, n. 207486 e della Provincia di Firenze di cui alla nota del 1° luglio 2011, n. 265578 e contestualmente informava che avrebbe individuato soluzioni alternative da sottoporre a nuovo *iter* approvativo;

b) la soluzione alternativa è stata proposta da Terna Rete Italia S.p.A. con nota del 3 maggio 2016, n. 2006, con la quale ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'approvazione della variante avente rilievo localizzativo con contestuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'imposizione di servitù inamovibile;

c) con nota del 10 ottobre 2016, n. 4827, Terna Rete Italia S.p.A. ha trasmesso la suddetta proposta, con la documentazione progettuale, a tutte le amministrazioni, enti e società interessati e competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari all'intervento di cui trattasi;

d) con nota del 28 ottobre 2016, n. 9781, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato per il 6 dicembre 2016, la Conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 169 e 179 del suddetto decreto legislativo n. 163/2006;

e) in data del 2 novembre 2016, Terna Rete Italia S.p.A. ha proceduto alla pubblicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento con nel Bollettino della Regione Toscana n. 44 - Parte II, sull'albo pretorio del Comune di Figline e Incisa Valdarno e sui quotidiani «Il Sole 24 ore», «La Nazione» e il «Corriere della Sera»;

f) con nota del 5 dicembre 2016, n. 23058, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggi per la Città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni;

g) nell'ambito della Conferenza dei servizi sono stati acquisiti, tra gli altri, i seguenti pareri:

1) il nulla osta ai soli fini militari del Ministero della difesa di cui alla nota dell'8 novembre 2016, n. 34932;

2) il parere favorevole con raccomandazioni del Ministero della salute, di cui alla nota del 18 novembre 2016, n. 32297;

3) il parere favorevole con prescrizioni del Ministero dello sviluppo economico, di cui alla nota del 7 novembre 2016, n. 72250;

4) il parere favorevole alla realizzazione dell'opera espresso nel corso della Conferenza da parte del rappresentante del Comune di Figline e Incisa Valdarno;

h) con delibera del 15 maggio 2017, n. 498, la giunta regionale della Toscana ha espresso parere positivo con prescrizioni all'intesa di cui al comma 5 dell'art. 179 del suddetto decreto legislativo n. 163/2006;

i) in merito all'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fatto presente che, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), tale parere non è richiesto in quanto l'opera è inferiore ai 150 kv ed il cavo interrato è di lunghezza inferiore a 40 km;

j) con dichiarazione allegata alla nota del 10 luglio 2017, n. 3355, il procuratore legale della società Terna Rete Italia S.p.A. ha attestato che i lavori relativi alla variante in esame non sono stati ancora iniziati;

sotto l'aspetto attuativo:

a) le opere autorizzate dalla delibera n. 73/2007 e riguardanti un generale riassetto della rete elettrica tra Firenze e Arezzo, sono state tutte realizzate, ad esclusione della sola «Variante alla linea elettrica a 132 kV Figline-Pirelli» ed alla corrispondente demolizione dell'attuale linea aerea a 132 kV. La somma delle lunghezze dei nuovi tratti modificati è di 1,5 km ed il tracciato originale autorizzato per effetto delle varianti passa da 4 km a 3,9 km. L'intervento di cui trattasi prevede la realizzazione delle seguenti modifiche:

1) tratto A: vista l'impossibilità di utilizzare l'attuale ponte sul Borro di Ponterosso si è optato per un attraversamento sotterraneo mediante Trivellazione orizzontale controllata (TOC). Il nuovo tracciato, dopo un breve tratto su via Pistelli attraversa il Borro di Ponterosso diagonalmente in TOC verso nord-est uscendo in prossimità del Santuario di Ponterosso, per ricollegarsi al tracciato esistente in prossimità dell'incrocio tra via V. Veneto e via Galilei;

2) tratto B: vista la presenza di altri sottoservizi, il tracciato subisce una leggera traslazione in via Galilei e via del Puglia in prossimità della loro intersezione;

3) tratto C: dovendo realizzare una giunzione su via di S. Romolo, è stata individuata un'area adiacente alla carreggiata che consentirà di minimizzare l'impatto sulla viabilità in fase di cantiere, il nuovo tracciato è stato traslato verso le mura in prossimità dell'intersezione con via Volta su un brevissimo tratto, prevedendo lo spostamento della carreggiata della sola buca giunti;

4) tratto D: in ottemperanza alle prescrizioni della Provincia di Firenze e della Regione Toscana - Ufficio tecnico del genio civile, è stato individuato un tracciato alternativo che consente l'ingresso nella cabina primaria Pirelli garantendo la distanza di rispetto dall'argine del Borro del Cesto. La variante inizia all'intersezione di via della Resistenza con via Da Verrazzano, sviluppandosi per circa 500 m, curvando verso sud-est arriva in prossimità del Borro del Cesto e parallelamente a quest'ultimo prosegue in direzione nord-est fino alla cabina primaria di via Pirelli;
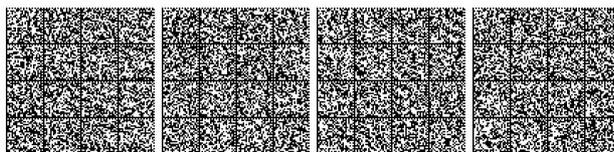
b) il soggetto che realizzerà l'intervento sarà Terna Italia S.p.A.;

c) la durata dell'intervento è stimata in 48 mesi a decorrere dal ricevimento dell'autorizzazione dell'intervento stesso;

d) come si evince dalla relazione tecnica, all'interno dell'area di prima approssimazione (DpA), non ricadono aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere;

e) che il CUP assegnato all'opera è G99E05000030007;

sotto l'aspetto finanziario:

a) il costo del progetto di variante ammonta a 4.300.000 euro, finanziato da Terna Rete Italia S.p.A. con mezzi autonomamente reperiti, sulla base della remunerazione mediante la tariffa elettrica sulla rete di trasporto dell'energia elettrica;

b) il costo del progetto è comprensivo degli oneri derivanti dalle prescrizioni a carico di Terna Rete Italia S.p.A, come si evince dalla relazione sulla valorizzazione delle prescrizioni. La prescrizione in materia di assistenza archeologica, ammontante a euro 9.500, è anch'essa inclusa nel suddetto costo;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera del 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta e entrambe poste a base dell'esame della proposta nell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. APPROVAZIONE VARIANTE.

1.1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27 del decreto legislativo n. 50/2016 e del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare dell'art. 169 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni, e degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni, è approvato il progetto di variante localizzativa: elettrodotti 380 kV «S. Barbara Tavarnuzze-Casellina» ed opere connesse «Variante alla linea elettrica a 132 kV Figline-Pirelli. Interramento linea nel comune di Figline e Incisa Valdarno» anche ai fini della attestazione della localizzazione urbanistica, della imposizione di servitù di elettrodotto, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità con le prescrizioni di cui all'allegato che forma parte integrante della presente delibera.

1.2. La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.3. Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, la prescrizione nel Foglio condizioni dovrà essere così modificata: «per quanto concerne gli aspetti archeologici è richiesto che i lavori di scavo siano assistiti a cura di un professionista archeologo a carico della società Terna che dovrà provvedere all'invio del *curriculum* del professionista da sottoporre all'approvazione della competente Sovrintendenza. Quest'ultima si riserva una supervisione scientifica con l'eventuale decisione di approfondire con scavo stratigrafico quelle zone che riterrà necessarie all'acquisizione di dati utili alla conoscenza storico archeologica del territorio Valdarnese».

1.4. L'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l'applicazione degli interventi di tutela a norma del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42.

1.5. La copertura finanziaria dell'intero intervento, importo comprensivo della ulteriore prescrizione relativa agli aspetti archeologici, è a carico di Terna Rete Italia S.p.A., con mezzi autonomamente reperiti.

2. DISPOSIZIONI FINALI.

2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti la variante di cui al precedente punto 1.1.

2.2. Il soggetto attuatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato.

2.3. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.4. Ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il soggetto attuatore dell'opera, dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999. A regime, tracciato e modalità di scambio dei dati saranno definiti con protocollo tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7.

2.5. Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.
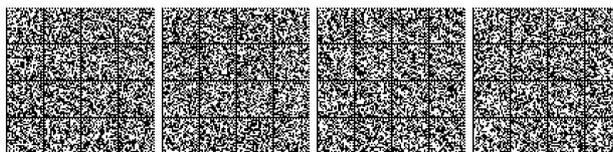
2.6. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 222

ALLEGATO

«Elettrodotti 380 kv S. Barbara Tavarnuzze-Caselline ed opere connesse», lotto 4 - parziale «Variante alla linea elettrica a 132 kv Figline-Pirelli - Interramento linea» nel Comune di Figline Valdarno (Firenze) - CUP G99E05000030007

PRESCRIZIONI.

Prescrizioni architettoniche - paesaggistiche.

1. Per quanto riguarda gli aspetti architettonici e paesaggistici, non si evidenziano aspetti tali da rendere l'intervento incompatibile con le fondamentali esigenze di tutela, fermo restando l'esigenza di preservare l'integrità dei beni culturali presenti lungo il tracciato dell'elettrodotto, con particolare riferimento al Santuario di Santa Maria a Ponterosso (MIBACT).

Prescrizioni archeologiche.

1. Per quanto concerne gli aspetti archeologici è richiesto che i lavori di scavo siano assistiti a cura di un professionista archeologo a carico della società Terna che dovrà provvedere all'invio del curriculum del professionista da sottoporre all'approvazione della competente Sovrintendenza. Quest'ultima si riserva una supervisione scientifica con l'eventuale decisione di approfondire con scavo stratigrafico quelle zone che riterrà necessarie all'acquisizione di dati utili alla conoscenza storico archeologica del territorio Valdarnese». L'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l'applicazione degli interventi di tutela a norma del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (MIBACT).

Prescrizioni in fase di realizzazione delle opere.

a) Il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione - Ufficio IV - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico, raccomanda il rispetto, nella realizzazione e nell'esercizio dell'elettrodotto, della legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 (sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze tra 0 Hz e 300 *GHz)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, articoli 3 e 4 («limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità ...») e dell'art. 6 stesso decreto Presidente del Consiglio dei ministri e decreto ministeriale del 29 maggio 2008 (fasce di rispetto dagli elettrodotti a frequenza di 50Hz (Ministero della salute).

b) La perforazione per il sotto-attraversamento del Torrente Ponterosso dovrà iniziare (o terminare) fuori dall'area destinata a cassa di espansione posta in dx idraulica ed a una profondità pari a quella di attraversamento del Torrente (Regione Toscana).

c) A fine intervento dovrà essere consegnata, al Settore genio civile di Valdarno Superiore - sede di Firenze, copia delle tavole «AS Build», con particolare riferimento alla rappresentazione delle opere su base CTR 2000 (Regione Toscana).

d) L'esecutore dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per l'effetto dell'autorizzazione concessa ed in conformità alle prescrizioni da impartire durante l'esecuzione dei lavori da parte del Settore genio civile di Valdarno Superiore (Regione Toscana).

e) Il richiedente dovrà comunicare al Settore genio civile di Valdarno Superiore - sede di Firenze, la data di inizio e di fine lavori con un anticipo di almeno quindici giorni e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni (Regione Toscana).

f) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere stipulata apposita concessione demaniale per l'attraversamento del Torrente Ponterosso che preveda l'impegno da pare del Gestore dell'elettrodotto a sostenere, in qualsiasi momento e condizione, tutti i maggiori oneri derivanti dalla presenza dell'elettrodotto per l'esecuzione delle attività di manutenzione, pronto intervento, costruzione, rifacimento o ogni altra attività da parte della Autorità idraulica (Regione Toscana).

g) Il richiedente dovrà comunicare, con adeguato anticipo, al Comune di Figline ed Incisa Valdarno la data prevista di inizio lavori e la loro durata presunta (Comune di Figline ed Incisa Valdarno).

h) Il richiedente dovrà concordare con il Comune di Figline ed Incisa Valdarno il ripristino delle sovrastrutture stradali di competenza interessate dallo scavo (Comune di Figline ed Incisa Valdarno).

Prescrizioni sulle interferenze.

a) Con riferimento alle interferenze con le opere di Snam Rete Gas, si richiede una valutazione dettagliata delle interferenze rilevate dal progetto presentato. Snam Rete Gas provvederà a segnalare a Tema il tracciato e la profondità delle condotte che provvederà a recepire a livello di progettazione di dettaglio quanto previsto dai decreti e dalle normative. In fase esecutiva si dovranno concordare le modalità operative per la realizzazione della nuova linea elettrica oltre che alla demolizione di quella esistente. Eventuali opere da realizzare sulle tubazioni SNAM verranno realizzate a spesa Tema. I lavori all'interno della fascia di rispetto dovranno essere eseguiti alla presenza del personale SNAM (SNAM).

b) Con riferimento alle interferenze con le opere di Centria Reti Gas, si richiede una valutazione in dettaglio tramite segnalazione delle condotte di gas metano presenti con formale richiesta scritta da inviarsi in congruo anticipo (Società Centria Reti *Gas)*.

c) Con riferimento alle interferenze con le opere della Città metropolitana di Firenze, si richiede di concordare con la Direzione viabilità le eventuali interferenze nelle fasi successive di progettazione per il Tratto di variante «A» con la S.P. 16 (Città metropolitana di Firenze).

d) Con riferimento alle interferenze con gli impianti di TLC della Rete pubblica di telecomunicazioni, il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico - Divisione II attività internazionali e pianificazione delle frequenze, subordina il nulla osta concesso in dipendenza della lettera di impegno e dell'atto di sottomissione senza alcun pregiudizio delle clausole che derivano al Ministero dello sviluppo economico dal regio decreto n. 1775/1933 e dal decreto-legge n. 259 del 1° agosto 2003 (MISE).

e) Con riferimento alle interferenze con gli impianti di TLC della Rete pubblica di telecomunicazioni, il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le attività territoriali - Divisione II - Ispettorato territoriale Toscana - affari generali e giuridici, vengono richieste integrazioni progettuali, da presentare nelle successive fasi di progettazione, per la risoluzione di interferenze, incroci e parallelismi con gli impianti di TLC della Rete pubblica di telecomunicazioni (MISE).

f) Con riferimento alle interferenze di Telecom Italia S.p.A. vengono richieste integrazioni progettuali, da presentare nelle successive fasi di progettazione, in merito agli effetti riscontrabili dal punto di vista elettrico ed elettromagnetico con gli impianti di proprietà geometricamente interferenti e precisamente:

1) le interferenze geometriche tra l'elettrodotto in progetto e gli impianti di competenza per garantire l'osservanza alle norme tecniche in vigore per gli incroci ed i parallelismi e avvicinamenti (degli elementi costituenti gli impianti di terra dei sistemi elettrici aerei e/o sotterranei), tra i rispettivi impianti - norme CEI 11-4 e CEI 11-17 vigenti) (Telecom Italia);

2) le interferenze elettriche, per le verifiche necessarie al rispetto del cap. IV della circolare dcst/3/2/7/7900/42285/2940 del 18 febbraio 1982, per cui è necessaria la trasmissione di una planimetria con ubicazione dei dispersori di terra dei giunti del cavo elettrico per consentire una valutazione (Telecom Italia);

3) le interferenze elettromagnetiche, necessarie a garantire idonea protezione alle reti di telecomunicazione in caso di tensioni sopra soglia provocate da guasto all'elettrodotto, come previsto delle fasi C e D della procedura sopra indicata (Telecom Italia).

g) Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco raccomanda il rispetto dei decreti ministeriali sviluppo 16 aprile 2008 e 17 aprile 2008 — per quanto applicabili — ai fini del rispetto delle distanze di sicurezza negli incroci e nei parallelismi con impianti di trasporto e/o distribuzione di gas naturale (Comando provinciale dei Vigili del fuoco).

18A02085
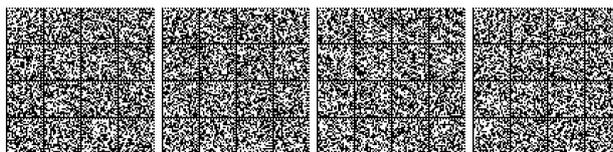
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina n. 159 del 29 gennaio 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossicodone e Naloxone Teva».

Estratto determina n. 369/2018 del 9 marzo 2018

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione n. 159 del 29 gennaio 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale OSSICODONE E NALOXONE TEVA, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 2018 n. 39.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.R.L., piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano (MI).

Dove è scritto:

TEVA ITALIA S.R.L.
Viale del Mulino, 01
Centro direzionale Milanofiori Nord
Palazzo U 10
20090 Assago (MI)

Leggasi:

TEVA ITALIA S.R.L.
Piazzale Luigi Cadorna, 4
20123 Milano (MI)

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A02010

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Propafenone Accord»

Estratto determina n. 372/2018 del 9 marzo 2018

Medicinale: PROPAFENONE ACCORD.

Titolare AIC: Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF Regno Unito.

Confezioni:

«150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044771018 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044771020 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044771032 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044771044 (in base 10);

«150 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044771057 (in base 10);

«300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044771069 (in base 10);

«300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044771071 (in base 10);

«300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044771083 (in base 10);

«300 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044771095 (in base 10);

«300 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044771107 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 4 anni.

Composizione:

Propafenone Accord 150 mg compresse rivestite con film: ogni compressa rivestita con film contiene 150 mg di propafenone cloridrato;

Propafenone Accord 300 mg compresse rivestite con film: ogni compressa rivestita con film contiene 300 mg di propafenone cloridrato.

Principio attivo:

propafenone cloridrato.

Eccipienti:

nucleo
amido di mais,
ipromellosa E5,
cellulosa microcristallina,
croscarmellosa sodica,
magnesio stearato

Rivestimento della compressa:

talco;
ipromellosa E5;
titanio diossido;
macrogol 6000.

Produzione del principio attivo.

Procos SpA - via G. Matteotti 249 - 28062 Cameri-Novara, Italia.

Produzione del prodotto finito.

Produzione e confezionamento primario e secondario:

Intas Pharmaceuticals Limited - Plot No. 457, 458 Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand, Ahmedabad, 382210 Gujarat, India.

Confezionamento secondario:

Accord Healthcare Limited - Unit C & D, Homefield Business Park, Homefield Road, CB9 8QP Haverhill, Regno Unito.

Laboratori Fundació DAU - C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, 08040 - Barcellona, Spagna.

Controllo di qualità:

Astron Research limited - Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, HA1 4HF, Regno Unito;

Wessling Hungary Kft. Fóti út 56, 1047 Budapest, Ungheria;

Pharmavalid Ltd. Microbiological laboratori - Tatra utca 27/b, 1136 Budapest, Ungheria.

Rilascio dei lotti:

Accord Healthcare Limited - Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, HA1 4HF, Middlesex, Regno Unito.

Wessling Hungary Kft. Fóti út 56, 1047 Budapest, Ungheria.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di tachiaritmie ventricolari sopraventricolari sintomatiche (come tachicardia giunzionale atrio-ventricolare, tachicardia sopraventricolare in pazienti con sindrome di Wolff-Parkinson-White o fibrillazione atriale parossistica).

Tachiaritmia ventricolare sintomatica grave, se considerata pericolosa per la vita dal medico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044771020 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2,10.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,93.

Confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044771071 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3,82.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,16.
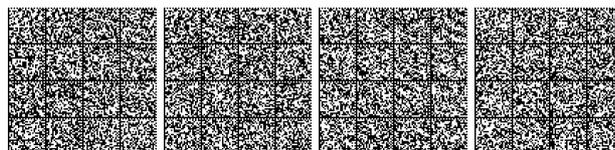
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Propafenone Accord è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Propafenone Accord è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 10-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02016

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO ED ENNA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta camerale con deliberazione n. 70 del 29 dicembre 2017, pari decorrenza, ha deliberato di confermare il segretario generale, dott. Guido Barcellona, quale conservatore del registro delle imprese.

18A02158

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 marzo 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2302
Yen	131,04
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,448
Corona danese	7,4496
Lira Sterlina	0,8859
Fiorino ungherese	311,89
Zloty polacco	4,2013
Nuovo leu romeno	4,6618
Corona svedese	10,1563
Franco svizzero	1,1681
Corona islandese	123,1
Corona norvegese	9,5645
Kuna croata	7,445
Rublo russo	70,0482
Lira turca	4,7212
Dollaro australiano	1,5641
Real brasiliano	4,0087
Dollaro canadese	1,5782
Yuan cinese	7,7886
Dollaro di Hong Kong	9,6447
Rupia indonesiana	16937,39
Shekel israeliano	4,2372
Rupia indiana	79,9785
Won sudcoreano	1312,16
Peso messicano	22,9816
Ringgit malese	4,8033
Dollaro neozelandese	1,6854
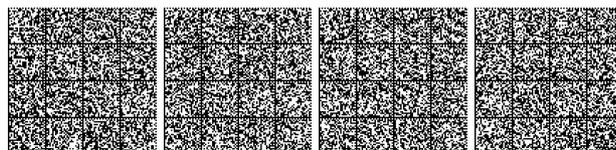
Peso filippino	64,07
Dollaro di Singapore	1,6172
Baht tailandese	38,542
Rand sudafricano	14,5763

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A02221

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 marzo 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2378
Yen	132,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,471
Corona danese	7,4486
Lira Sterlina	0,8865
Fiorino ungherese	311,91
Zloty polacco	4,2119
Nuovo leu romeno	4,6619
Corona svedese	10,1568
Franco svizzero	1,169
Corona islandese	123,1
Corona norvegese	9,5808
Kuna croata	7,4412
Rublo russo	70,3046
Lira turca	4,7822
Dollaro australiano	1,5683
Real brasiliano	4,0142
Dollaro canadese	1,589
Yuan cinese	7,8265
Dollaro di Hong Kong	9,7031
Rupia indonesiana	16973,95
Shekel israeliano	4,2554
Rupia indiana	80,284
Won sudcoreano	1316,84
Peso messicano	22,918
Ringgit malese	4,8192
Dollaro neozelandese	1,6842
Peso filippino	64,291
Dollaro di Singapore	1,6224
Baht tailandese	38,632
Rand sudafricano	14,5787

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A02222

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 marzo 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2369
Yen	131,77
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,447
Corona danese	7,4493
Lira Sterlina	0,8863
Fiorino ungherese	311,63
Zloty polacco	4,2023
Nuovo leu romeno	4,6625
Corona svedese	10,1255
Franco svizzero	1,1704
Corona islandese	123,1
Corona norvegese	9,5728
Kuna croata	7,4428
Rublo russo	70,4935
Lira turca	4,7924
Dollaro australiano	1,5644
Real brasiliano	4,0244
Dollaro canadese	1,5993
Yuan cinese	7,8089
Dollaro di Hong Kong	9,6978
Rupia indonesiana	16981,4
Shekel israeliano	4,2434
Rupia indiana	80,1975
Won sudcoreano	1313,97
Peso messicano	22,9785
Ringgit malese	4,8202
Dollaro neozelandese	1,6853
Peso filippino	64,33
Dollaro di Singapore	1,6193
Baht tailandese	38,505
Rand sudafricano	14,5494

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A02223
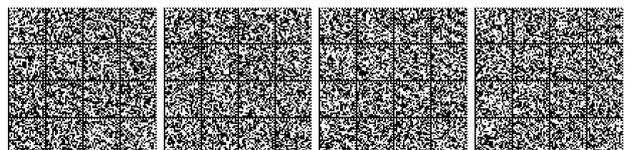
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 marzo 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2341
Yen	130,9
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,416
Corona danese	7,4487
Lira Sterlina	0,8848
Fiorino ungherese	311,07
Zloty polacco	4,2122
Nuovo leu romeno	4,6653
Corona svedese	10,0943
Franco svizzero	1,1689
Corona islandese	123,1
Corona norvegese	9,5078
Kuna croata	7,4438
Rublo russo	70,6343
Lira turca	4,8097
Dollaro australiano	1,5735
Real brasiliano	4,0579
Dollaro canadese	1,6025
Yuan cinese	7,7966
Dollaro di Hong Kong	9,6773
Rupia indonesiana	16977,51
Shekel israeliano	4,2412
Rupia indiana	80,155
Won sudcoreano	1314,61
Peso messicano	23,0643
Ringgit malese	4,8321
Dollaro neozelandese	1,6915
Peso filippino	64,226
Dollaro di Singapore	1,6182
Baht tailandese	38,461
Rand sudafricano	14,6322

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A02224

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 marzo 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2301
Yen	130,21
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,415
Corona danese	7,4486
Lira Sterlina	0,88253
Fiorino ungherese	311,04
Zloty polacco	4,2173
Nuovo leu romeno	4,6655
Corona svedese	10,0795
Franco svizzero	1,1702
Corona islandese	122,7
Corona norvegese	9,491
Kuna croata	7,4308
Rublo russo	70,8949
Lira turca	4,8147
Dollaro australiano	1,586
Real brasiliano	4,0464
Dollaro canadese	1,6087
Yuan cinese	7,781
Dollaro di Hong Kong	9,6476
Rupia indonesiana	16926,64
Shekel israeliano	4,2491
Rupia indiana	79,867
Won sudcoreano	1313,43
Peso messicano	23,0385
Ringgit malese	4,8079
Dollaro neozelandese	1,7002
Peso filippino	63,909
Dollaro di Singapore	1,6182
Baht tailandese	38,379
Rand sudafricano	14,6899

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A02225

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Rimadyl»

Estratto decreto n. 29 del 27 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale veterinario, veterinario RIMADYL palatable tabletki 50 mg, 20 compresse tablekti dla psów, dalla Polonia, che deve essere messo in commercio con la denominazione e con le specificazioni di seguito indicate, e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto.
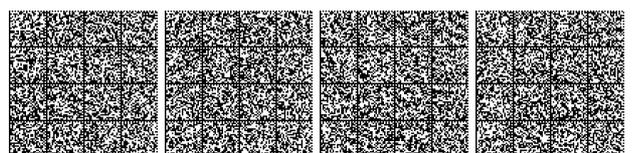
Importatore: Società Four Pharma Cro srl via Monti, 12 - 00034 Colleferro (RM).

Confezione da commercializzare: Rimadyl Palatable tablets 50 mg, 20 compresse.

Codice autorizzazione importazione parallela: 105222018.

Forma farmaceutica compresse rotonde bianche con una linea di frattura nel mezzo, per somministrazione orale.

Principi attivi: ogni compressa da 20 mg contiene:

principio attivo: carprofen 50 mg;

eccipienti:

lattosio 80,50 mg; amido pregelificato 7,50 mg; amido glicolato di sodio 7,50 mg; silice anidra colloidale 0,8 mg; magnesio stearato 1,20 mg; talco 2,50 mg.

Forma farmaceutica

Compresse rotonde bianche con una linea di frattura nel mezzo, per somministrazione orale.

Informazioni cliniche

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'infiammazione e del dolore nelle forme patologiche acute e croniche a carico degli apparati muscolare e scheletrico (osteoartriti, ecc.).

Rimadyl compresse può essere utilizzato anche per la terapia del dolore post-operatorio.

Trattamento dell'infiammazione e del dolore nelle forme patologiche acute e croniche a carico degli apparati muscolare e scheletrico (osteoartriti, ecc.).

Rimadyl Palatable Tablets può essere utilizzato anche per la terapia del dolore post-operatorio.

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina di produzione Silvano Chiapparoli Logistica SpA:

sito di: via Morolense 1/B - 03012 Anagni (FR);

sito di: via delle Industrie snc - Livraga (LO).

Confezione da commercializzare Rimadyl Palatable tablets 50 mg, 20 compresse.

Codice autorizzazione importazione parallela: 105222018.

Modalità di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

18A02077

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilmovet 100g/kg», «Tilmovet 200 g/kg» e «Tilmovet 250g/kg».

Estratto provvedimento n. 154 del 28 febbraio 2018

Medicinali veterinari: TILMOVET 100g/kg premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli; TILMOVET 200g/kg premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli, TILMOVET 250g/kg concentrati liquido per uso orale per suini, polli, tacchini e vitelli.

Confezioni e n. A.I.C.:

Tilmovet 100 g/kg - A.I.C. n. 103990;

Tilmovet 200 g/kg - A.I.C. n. 103989;

Tilmovet 250 g/kg - A.I.C. n. 103959019.

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV, Uitbreidingstraat 80, 2600 Anversa, Belgio.

Oggetto del provvedimento: procedura europea n. BE/V/XXXX/IA/004/G.

Si autorizza per i medicinali veterinari indicati in oggetto, la seguente modifica.

Eliminazione del sito «Laboratorios Calier, Barcelones 26, Pla del Ramassa, 08520 Les Franqueses del Valles, Spagna» quale sito responsabile per il rilascio dei lotti di fabbricazione del prodotto finito.

La variazione indicata comporta la modifica degli stampati come di seguito: foglietto illustrativo, punto 1: nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: Huvepharma NV, Uitbreidingstraat 80, 2600 Anversa, Belgio.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di produzione: Biovet JSC, 39 Petar Rakov Str, 4550 Peshtera, Bulgaria.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a esaurimento scorte.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A02078

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Parofor 70 mg/g polvere per uso in acqua da bere, latte o derivati del latte per vitelli preruminanti e suini».

Estratto provvedimento n. 149 del 27 febbraio 2018

Medicinale veterinario: PAROFOR 70 mg/g polvere per uso in acqua da bere, latte o derivati del latte per vitelli preruminanti e suini.

Confezioni: A.I.C. n. 104644.

Titolare dell'A.I.C.: Huvepharma NV, Uitbreidingstraat 80, Anversa, Belgio.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: BE/V/0027/001/IB/002/G.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

aggiunta di un nuovo materiale di confezionamento primario, costituito da laminato in polipropilene/alluminio/polietilene, per il nuovo confezionamento da 25 g;

aggiunta del nuovo confezionamento costituito da 40 bustine da 25 g racchiuse in astuccio di cartone.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati come segue:

RPC punto 6.5 Natura e composizione del confezionamento primario;

sacco in polietilene/alluminio/polietilene tereftalato con fondo rigido da 250 g, da 500 g e da 1000 g;

sacchetti in polipropilene / alluminio / polietilene da 25 g, confezionati in astuccio da 40 sacchetti da 25 g.

È possibile che non tutte le confezioni vengano commercializzate.

Foglietto illustrativo 15. Altre informazioni.

Confezioni: sacco da 1000 g, da 500 g, 250 g e sacchetti da 25 g.

È possibile che non tutte le confezioni vengano commercializzate.

Il nuovo confezionamento avrà la seguente A.I.C. n. 104644087.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a esaurimento scorte.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A02081

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fiprotec»

Estratto provvedimento n. 156 del 28 febbraio 2018

Medicinale veterinario: FIPROTEC.

50 mg, spot-on gatti - A.I.C. n. 104600;

67 mg, spot-on per cane piccolo - A.I.C. n. 104624;

134 mg, spot-on per cane medio - A.I.C. n. 104624;

268 mg, spot-on per cane grande - A.I.C. n. 104624;

402 mg, spot-on per cane molto grande - A.I.C. n. 104624.

Confezioni e n. AIC:

Tutte - A.I.C. n. 104600, A.I.C. n. 104624.
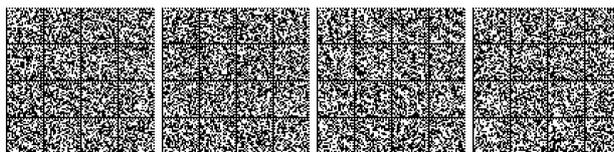
Titolare A.I.C.: Beaphar B.V. - Drostenkamp 3, 8101 BX, Raalte - The Netherlands

Oggetto del provvedimento:

Numero Procedura europea: UK/V/0490/IB/005/G.

Si autorizzano per i medicinali veterinari indicati in oggetto le seguenti modifiche:

modifica del confezionamento, aggiunta di un foglio di alluminio alla copertura in polietilene/polipropilene della pipetta;

confezionamento in busta di alluminio/polietilene/polipropilene per le pipette in polietilene/polipropilene,

aggiunta di una confezione da 4 pipette per ogni dosaggio. Nuove confezioni autorizzate:

Fiprotec 50 mg, spot-on gatti: 4 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 104600109;

Fiprotec 67 mg, spot-on per cane piccolo: 4 pipette da 0,67 ml - A.I.C. n. 104624251;

Fiprotec 134 mg, spot-on per cane medio: 4 pipette da 1,34 ml - A.I.C. n. 104624263;

Fiprotec 268 mg, spot-on per cane grande: 4 pipette da 2,68 ml - A.I.C. n. 104624275;

Fiprotec 402 mg, spot-on per cane molto grande: 4 pipette da 4,02 ml - A.I.C. n. 104624287,

aggiunta di un foglietto illustrativo per i confezionamenti in busta di alluminio/ polipropilene / polietilene.

Le variazioni sopra indicate comportano la modifica delle sezioni 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo per i confezionamenti in busta di alluminio/ polietilene/polipropilene e confezionamento esterno.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A02086

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fleanil Combo»

Estratto provvedimento n. 152 del 27 febbraio 2018

Medicinale veterinario: FLEANIL COMBO.

Confezioni:

50 mg/ 60 mg soluzione spot-on per gatti e furetti;

67 mg/ 60,3 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola;

134 mg/ 120,6 mg soluzione spot-on per cani di taglia media;

268 mg/ 241,2 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande;

402 mg/ 361,8 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande.

Confezioni: A.I.C. 105007.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Co.Down, BT35 6JP, Irlanda del Nord.

Oggetto del provvedimento:

Numero Procedura europea: IE/V/0365/001-005/IB/001

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 18 mesi a 2 anni.

Per effetto della suddetta variazione il punto 6.3 del SPC deve essere modificato come segue:

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A02087

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fiproclear Combo»

Estratto provvedimento n. 153 del 27 febbraio 2018

Medicinale veterinario FIPROCLEAR COMBO.

Confezioni:

50 mg/ 60 mg soluzione spot-on per gatti e furetti;

67 mg/ 60,3 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola;

134 mg/ 120,6 mg soluzione spot-on per cani di taglia media;

268 mg/ 241,2 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande;

402 mg/ 361,8 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande.

Confezioni: A.I.C. 105009.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Co.Down, BT35 6JP, Irlanda del Nord.

Oggetto del provvedimento:

Numero Procedura europea: IE/V/0364 /001-005/IB/002

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 18 mesi a 2 anni.

Per effetto della suddetta variazione il punto 6.3 del SPC deve essere modificato come segue:

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A02088

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» registrata con regolamento (CE) n. 1107/1996 del 12 giugno 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana, con sede in piazza Marconi, 3 - 26100 Cremona, e che il predetto Consorzio è l'unico, soggetto legittimo a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e della
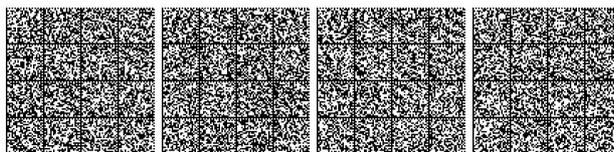
Provincia Autonoma di Trento, competenti per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Provolone Valpadana» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«PROVOLONE VALPADANA»

Art. 1.

La denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», di seguito indicata con la sigla DOP, è riservata, al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 e avente i requisiti fissati all'art. 3.

Art. 2.

La zona di provenienza del latte, di trasformazione e di elaborazione del formaggio «Provolone Valpadana» comprende il territorio amministrativo di seguito specificato:

Regione Lombardia: l'intero territorio amministrativo delle province di Cremona e Brescia;

i comuni di Torre Pallavicina, Pumenengo, Calcio, Romano di Lombardia, Fontanelle, Barbata, Antegnate, Martinengo, Covo, Calcinate, Bolgare, Telgate, Cividate al Piano, Mormico al Serio, Polosco, Carobbio degli Angeli, Chiuduno, Pagazzano e Calvenzano ricadenti nella provincia di Bergamo;

i comuni di Asola, Acquanegra sul Chiese, Casalmoro, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Bozzolo, Rivarolo Mantovano e Roverbella ricadenti nella provincia di Mantova;

i comuni di San Rocco al Porto, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Guardamiglio, Santo Stefano Lodigiano, Corno Giovine, Cornovecchio, Meleti, Maccastorna, Senna Lodigiana, Somaglia, Fombio, San Fiorano, Maleo, Codogno, Cavacurta, Camairago, Castiglione d'Adda, Bertonico, Terranova dei Passerini, Casalpusterlengo, Ospedaletto, Lodigiano, Orio Litta, Livraga, Brembio, Turano Lodigiano, Segugnago, Borghetto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Villanova del Sillaro, Mairago, Cavenago d'Adda, San Martino in Strada, Massalengo, Pieve Fissiraga, Conegliano Laudense, Lodi, Corte Palasio, Crespiatica, Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda ricadenti nella provincia di Lodi;

Regione Veneto: l'intero territorio amministrativo delle province di Verona, Vicenza, Padova e Rovigo;

Regione Emilia Romagna: l'intero territorio amministrativo della provincia di Piacenza;

Provincia autonoma di Trento: i comuni di Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Bleggio Superiore, Bleggio Inferiore, Calliano, Folgaria, Isera, Lomaso, Nomi, Nogaredo, Mori, Ronzo Chienis, Rovereto, Trambileno, Vallarsa, Volano, Arco, Dro, Molina di Ledro, Nago-Torbole, Riva del Garda, Terragnolo, Pomarolo, Villa Lagarina, Aldeno, Trento, Cimone, Garnica Terme, Terlago, Vezzano, Padergnone, Calavino, Lasino, Cavedine, Drena, Tenno, Fiavè, Grigno, Cinte Tesino, Castello Tesino, Pieve Tesino, Ospedaletto, Ivano Fracena, Strigno, Samone, Bieno, Spera, Scurelle, Carzano, Villa Agnedo, Castelnuovo, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Ronchi Valsugana, Borgo Valsugana, Roncegno Terme, Novaledo, Levico Terme, Vignola-Falesina, Frassilongo, Fierozzo, Palù del Farsina, S.Orsola Terme, Bedollo, Baselga di Pinè, Fornace, Civezzano, Pergine Valsugana, Tenno, Bosentino, Vigolo Vattaro, Vattaro, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Centa S. Nicolò, Lavarone, Luserna.

Art. 3.

La denominazione di origine «Provolone Valpadana» é riservata al formaggio semiduro a pasta filata prodotto con latte di vacca intero, ad acidità naturale di fermentazione, proveniente da vacche allevate esclusivamente nella zona di produzione di cui al precedente art. 2.

Produzione - Il formaggio Provolone Valpadana è prodotto con latte crudo di vacca intero raccolto nella zona di origine da meno di 60 ore dalla prima mungitura, ad acidità naturale di fermentazione, che può subire:

per la tipologia dolce e per la tipologia piccante formati fino a 6 kg - il trattamento termico nella misura massima della pastorizzazione;

per la tipologia piccante - il trattamento termico della termizzazione.

Alimentazione del bestiame.

L'alimentazione base delle bovine da latte, costituita da foraggi (verdi o conservati), mangimi e mangimi concentrati, deve provenire, per non meno del 50%, dalla zona di origine, viene applicata alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i 7 mesi di età. Almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione.

I foraggi ammessi sono: foraggi freschi - foraggi freschi da prati stabili od avvicendati.

Le essenze foraggere idonee sono: erbe di prato stabile prolifita, di medica, trifoglio; erbai singoli od associati composti da loietto, segale, avena, orzo, granturchino, frumento, sorgo da ricaccio, mais, panico, erba mazzolina, festuca, fleolo, lupinella, pisello, veccia e favino;

fieni: ottenuti dall'essiccamento in campo, con tecniche di aeroessiccazione o per disidratazione, delle essenze foraggere utilizzabili come foraggi verdi;

paglie: di cereali quali frumento, orzo, avena, segale, triticale;

insilati; trinciati; fieni silo.

Mangimi ammessi (elenco delle materie prime per mangimi, raggruppate per categorie ad integrazione dei foraggi).

Cereali e loro derivati: mais, orzo, frumento, sorgo, avena, segale, triticale: granelle, sfarinati e relativi derivati sia essiccati che insilati, compresi gli schiacciati, i derivati trattati termicamente come fiocchi, gli estrusi, i micronizzati;

pastoni di mais: spiga integrale del mais sfarinata in pastone integrale di mais o in pastone di pannocchia; granella umida sfarinata in pastoni di farina umida.

Semi oleaginosi loro derivati: soia, cotone, girasole, lino: granelle, sfarinati e relativi derivati, quali farine di estrazione espeller, sottoposti anche a trattamenti termici.

Tuberi e radici, loro prodotti: patata e relativi derivati.

Foraggi disidratati: essenze foraggere: paglia di cereali, tutolo di mais, pianta integrale di mais, tal quali, trinciati, sfarinati o pellettati.

Derivati dell'industria dello zucchero: polpe secche esauste, polpe secche semizuccherine, polpe melassate;

melasso e/o derivati: solo come adiuvanti tecnologici ed appetibillizzanti pari ad un valore massimo del 2,5% della sostanza secca della razione giornaliera.

Semi di leguminose, carrube: pisello proteico, fave, favine: granelle, sfarinati e relativi derivati;

carrube: essiccate e relativi derivati.

Grassi: grassi di origine vegetale con numero di iodio non superiore a 70, acidi grassi da olii di origine vegetale con acidi grassi tal quali o salificati. Sono ammessi olii di pesce come supporti per «additivi» e «premiscele».

Minerali: sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione.
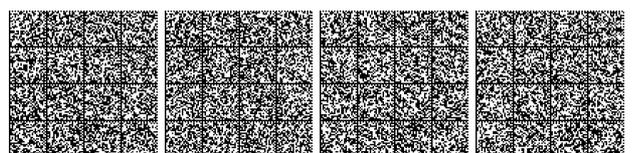
Additivi: vitamine, oligoelementi, amminoacidi, aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione, salvo che per antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo quelli naturali o natural-identici.

Varie: è ammesso l'utilizzo di lieviti inattivati.

Rintracciabilità e tracciabilità del prodotto e delle materie prime.

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevamenti, dei caseificatori e degli stagionatori nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Ciascuna forma di Provolone Valpadana riporta un codice univoco aziendale (numerico e/o alfanumerico) per la garanzia dell'individuazione della stessa in ogni fase del processo, fino all'eventuale confezionamento, mentre, per i formati fino a 6 kg, la rintracciabilità è garantita dalla documentazione aziendale, sulla quale vengono riportati i dati relativi a numero di pezzi, peso e data di produzione.

Produzione.

La coltura di fermenti lattici utilizzata in lavorazione deve essere siero innesto naturale, proveniente da siero residuo della lavorazione precedente, che può essere sottoposto al processo di concentrazione; il siero innesto può essere integrato con ceppi isolati da siero innesto di «Provolone Valpadana» di buona qualità; in caso di documentato scadimento delle sue caratteristiche, il siero innesto può provenire, eventualmente e saltuariamente, da caseificio certificato per la medesima produzione; i sieri innesti devono essere lasciati acidificare fino ad ottenere la giusta acidità (massimo 26° SH/50 *ml)*.

La coagulazione, a temperatura di 36°- 39°C, é ottenuta secondo le seguenti modalità:

per la tipologia dolce, con caglio di vitello ove è consentita la presenza di una percentuale di agnello e/o di capretto;

per la tipologia piccante, con caglio di capretto e/o di agnello.

La filatura della pasta, nel rispetto degli usi leali e costanti, viene effettuata dopo fermentazione naturale lattica in modo continuativo esclusivamente su coagulo ottenuto nello stesso caseificio nel quale è avvenuta la lavorazione del latte; il pH di filatura dovrà essere di 4,70-5,20.

La modellatura è effettuata manualmente o con l'ausilio di appositi stampi.

Il formaggio così ottenuto viene posto in acqua fredda o refrigerata per il rassodamento.

Le forme passano, successivamente, alla fase della salatura in salamoia, per un periodo di tempo variabile, in relazione al peso della forma, da poche ore fino a trenta giorni.

Prima dell'entrata nel magazzino di stagionatura, le forme possono essere sottoposte ad asciugatura.

Il formaggio può essere trattato in superficie con gli additivi alimentari previsti dalle norme di legge; in alternativa può essere utilizzato un imballaggio plastico protettivo fabbricato a norma di legge; é consentito l'uso di paraffina.

La stagionatura é effettuata in ambienti idonei per temperatura ed umidità, all'interno della zona di produzione.

Il periodo di stagionatura può variare come segue:

fino a 6 kg: stagionatura minima 10 (dieci) giorni;

oltre i 6 kg: stagionatura minima 30 (trenta) giorni;

oltre 15 kg e solo per la tipologia piccante: stagionatura minima 90 (novanta) giorni;

oltre 30 kg con marchiatura P.V.S., tipologia piccante: stagionatura oltre 8 mesi.

Il formaggio può essere affumicato.

Il peso è variabile in relazione alla forma.

La forma, differenziata, può essere: a salame, a melone, tronco-conica, a pera anche sormontata da testolina sferica (fiaschetta); la superficie esterna può presentare leggere insenature determinate dal passaggio delle corde di sostegno.

La crosta si presenta liscia, sottile, di colore giallo chiaro, dorato, talvolta giallo bruno. È ammessa l'assenza di crosta per la tipologia dolce destinata alla successiva porzionatura e relativo confezionamento.

La pasta é generalmente compatta e può presentare una leggera e rada occhiatura; é consentita una leggera sfogliatura nel formaggio a breve stagionatura, mentre é caratteristica una sfogliatura più marcata nel formaggio a lunga stagionatura; il colore è generalmente giallo paglierino.

Il sapore è delicato fino alla stagionatura di tre mesi, pronunciato verso il piccante a stagionatura più avanzata o quando si sia fatto uso di caglio di capretto o agnello, utilizzati da soli o congiuntamente.

Il tenore massimo di acqua non deve essere:

superiore al 46% per tutta la tipologia dolce e nella tipologia piccante fino a 6 kg;

superiore al 43% nella tipologia piccante oltre i 6 kg.

Il grasso sulla sostanza secca non può essere inferiore al 44% e superiore a 54%.

Marchiatura - Il marchio che identifica la D.O.P. Provolone Valpadana è così individuato:

carattere scrittura ERAS;

pantone process color - 356 CVC - 293 CVC - 123 CVC - 179 CVC per il logogramma 418 CVC;

quadricromia - 100% ciano 90% giallo 25% nero.

Il marchio può essere utilizzato anche in versione monocromatica.

Tutte le forme intere devono riportare il logo della denominazione di origine protetta Provolone Valpadana, che deve essere riprodotto su idoneo supporto inviolabile (metallo, plastica).

L'apposizione del marchio deve avvenire all'immissione delle forme nei magazzini di stagionatura. Per le pezzature più piccole (fino a 6 *kg)* l'apposizione del marchio potrà avvenire all'uscita del magazzino di stagionatura, mentre all'immissione in magazzino potrà essere individuato un adeguato sistema aziendale che ne garantisca l'immediata evidenza.

Il formaggio Provolone Valpadana, prima della commercializzazione in forme intere, potrà essere personalizzato con l'ausilio di strisce di carta, etichette, sacchi o materiale equivalente. Per ciascuna delle predette personalizzazioni dovrà obbligatoriamente essere riportato il logo e la citazione, per esteso, della Denominazione di Origine Protetta «Provolone Valpadana», in misura non inferiore alla sesta parte (un sesto) dello spazio occupato dalla marca commerciale, con esclusione dei formati fino a 6 kg.

Nel caso di marchiatura con timbro ad inchiostro, deve essere indicata, nei limiti suesposti, la denominazione «Provolone Valpadana», escludendo l'obbligo della indicazione del logo del prodotto.

A partire dal compimento dell'ottavo mese di stagionatura, i detentori del Provolone Valpadana, esclusivamente nella tipologia piccante, possono richiedere l'apposizione a fuoco del marchio «P.V.S.», acronimo di Provolone Valpadana Stagionato. Il formaggio, per potersi fregiare del suddetto marchio, deve superare una verifica tecnica ad opera e cura di personale specializzato, espressamente richiesta dal detentore del formaggio ed a carico dello stesso. L'esame selettivo riguarderà l'aspetto esterno della forma (non deve presentare frezzature ed il suono, alla battitura, deve risultare omogeneo), la struttura della pasta (con sfogliatura, privo di occhiature e non elastica), il colore (bianco tendente al giallo paglierino), il sapore (presenza del pizzicore del piccante e non salato) e l'aroma (intenso in combinazione con l'odore).

Confezionamento - il logo del prodotto, comprensivo della denominazione, deve essere riprodotto sulle confezioni destinate al consumatore finale in proporzione all'imballaggio utilizzato in misura non inferiore al 10% dello spazio disponibile. La denominazione Provolone Valpadana dovrà essere indicata con il medesimo carattere. L'indicazione «Denominazione di Origine Protetta» può essere sostituita dall'apposizione in etichetta del simbolo comunitario.
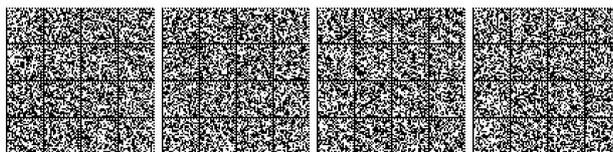
Art. 4.

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo CSQA Certificazioni, via S. Gaetano n. 74, Thiene (VI) 36016, Tel. +39.0445.313011 - Fax +39.0445.313070, e-mail: csqa@csqa.it.

Art. 5.

L'area geografica di produzione comprende parte della Pianura Padana e si caratterizza per la buona produzione di foraggi, per le grandi quantità di latte disponibili e per le condizioni climatiche particolarmente idonee all'alimentazione e all'allevamento delle razze bovine da latte. È grazie a questi fattori ambientali che nell'area di produzione si sono creati i presupposti per la produzione del formaggio Provolone Valpadana.

Il Provolone Valpadana è un formaggio a pasta filata. Questa tipologia, pur traendo le sue origini dai territori del sud Italia, grazie alla capacità dell'arte casearia padana, che non difettava di conoscenze tecniche né tanto meno di disponibilità di materia prima su cui lavorare, si è potuta affermare nelle aree settentrionali con tale produzione.

Nella produzione del Provolone Valpadana assumono particolare rilevanza l'utilizzo del siero innesto naturale proveniente dal siero residuo della lavorazione precedente, la maestria dei caseari della zona nell'usare sapientemente diversi cagli, di agnello, di capretto e di vitello, e la manualità e la perizia nella fase di filatura e lavorazione della pasta.

Il Provolone Valpadana si caratterizza per il suo sapore delicato fino alla stagionatura di tre mesi, più pronunciato verso il piccante con l'avanzare del tempo e a seconda del tipo di caglio utilizzato.

Il Provolone Valpadana inoltre ha diverse forme, a salame, a melone, tronco-conica, a pera e dimensioni che possono superare i 30 kilogrammi. La pasta è compatta, ma non asciutta, a differenza dei formaggi a pasta filata dell'Italia meridionale che, per le loro ridotte dimensioni, possono stagionare e diventare piccanti solo asciugandosi e trasformandosi in formaggio da grattugia.

Il Provolone Valpadana si produce nell'area geografica dalla seconda metà dell'Ottocento e benché la tipologia del formaggio a pasta filata sia di origine meridionale, nel Novecento si è affermato come prodotto dell'Italia settentrionale come testimoniano le opere di Besana (1916) e del Fascetti (1923).

Il diffondersi della produzione del Provolone Valpadana fu favorito dalle capacità tecniche di caseificazione proprie dei produttori padani sviluppatesi nel tempo, grazie alle caratteristiche dell'area geografica particolarmente idonee all'allevamento di vacche che offriva grandi quantità di latte per la trasformazione. Tra gli elementi caratterizzanti il metodo di produzione del Provolone Valpadana vi è l'utilizzo del siero derivante dalla lavorazione precedente come siero-innesto per la lavorazione successiva. Questa modalità costituisce un elemento di grande caratterizzazione sia territoriale sia del metodo di produzione del Provolone Valpadana, raramente utilizzato nella produzione di altri formaggi. L'affinarsi delle tecniche produttive ha inciso su alcune caratteristiche merceologiche tra le quali la diversità delle forme e delle dimensioni del Provolone Valpadana, senza mutarne le caratteristiche fondamentali. Le differenti forme e dimensioni del Provolone Valpadana sono il risultato dell'abilità dei caseificatori della zona geografica nell'operazione di filatura, abilità che consiste nel rendere la pasta così malleabile da poter essere lavorata in diverse forme e dimensioni anche notevoli. Proprio
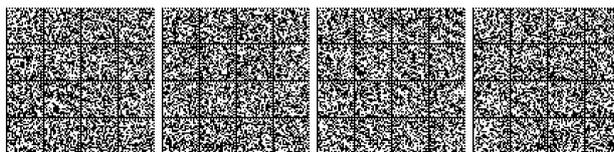
queste caratteristiche merceologiche sono da attribuire all'area geografica di produzione perché è in quest'area che sono state generate e tramandate. Inoltre, la coesistenza di due diverse tipologie dolce e piccante è il risultato della grande capacità dei caseificatori di utilizzare cagli diversi che determina la possibilità di ottenere nel Provolone Valpadana, pur in presenza di un processo di lavorazione affine, i sapori delicati o piccanti tipici del prodotto rispettivamente con formati dal peso più contenuto con stagionatura più breve e formati dal peso notevole con una più lunga stagionatura con pasta compatta e mai asciutta al punto da dover essere grattugiata come nei più tipici formaggi a pasta filata del meridione.

18A02084

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale della «Magikabula società cooperativa sociale», in Trieste e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 400 del 2 marzo 2018 la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, l'amministratore unico della cooperativa «Magikabula Società Cooperativa sociale» con sede in Trieste, codice fiscale n. 00975580325, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, il dott. Paolo Altin, con studio in Trieste, via Coroneo n. 4.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

18A02134

Scioglimento della «Sant'Antonio piccola società cooperativa», in Trieste e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 399 del 2 marzo 2018 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «Sant'Antonio Piccola Società Cooperativa» con sede in Trieste, codice fiscale n. 00985210327, costituita addì 26 gennaio 2000 per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Dovier, con studio in Trieste, viale XX Settembre n. 17.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

18A02135

Scioglimento della «Il Giglio società cooperativa», in Udine e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 397 del 2 marzo 2018 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «Il Giglio Società Cooperativa» con sede in Udine, codice fiscale n. 02537870301, costituita addì 7 agosto 2008 per rogito notaio avv. Bruno Panella di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, via Andreuzzi n. 12.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

18A02136

Scioglimento della «New Project - società cooperativa», in Gorizia

Con deliberazione n. 398 del 2 marzo 2018 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex articolo 2545-septiedecies del codice cicile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «New Project - Società Cooperativa» corrente in Gorizia, codice fiscale n. 01170630311, costituita il giorno 19 novembre 2015 per rogito notaio dott. Damjan Hlede di Gradisca d'Isonzo.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

18A02137

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-072) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
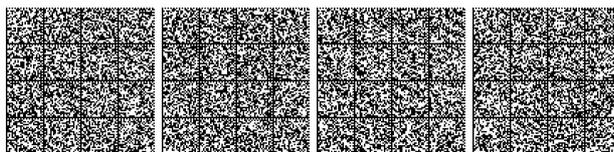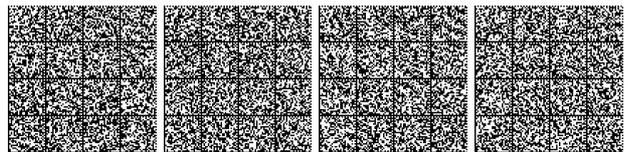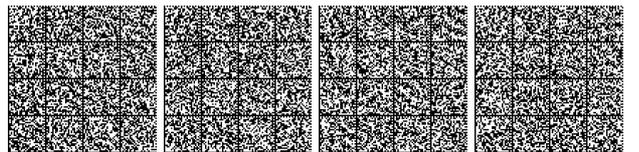
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
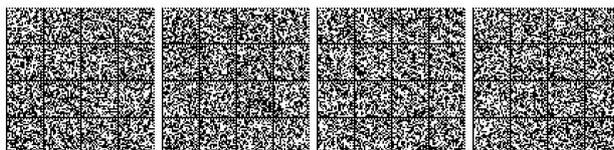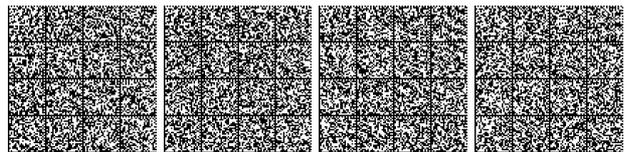
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.